



**Maria Cristina Ivaldi**

(ricercatrice di Diritto ecclesiastico e canonico della Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet")

## **Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico\***

**SOMMARIO:** 1. Cenni introduttivi a proposito degli ordinamenti sportivi – 2. La rilevanza del fattore religioso nel diritto sportivo – 3. La FIFA tra divieto di discriminazione e assenza di ulteriori norme specifiche di rilevanza religiosa – 4. La neutralità UEFA. La previsione congiunta dei divieti di discriminazione e propaganda anche religiosa – 5. La FIGC e le statuizioni nella materia *de qua*. La punizione della blasfemia – 6. Conclusioni interlocutorie. La regola 4 delle *Laws of the Game* tra divieto di propaganda e permesso di indosso di copricapi religiosi

### **1 – Cenni introduttivi a proposito degli ordinamenti sportivi**

Le interazioni tra sport e religione sono, come si avrà modo di constatare nelle pagine che seguono, molteplici e si dispiegano ai diversi livelli spaziali che coinvolgono l'attività sportiva nelle sue multiformi declinazioni (agonismo, professionismo, dilettantismo)<sup>1</sup>.

---

\* Il contributo è in corso di pubblicazione nel volume collettaneo, a cura di G. Mazzei, C. Espartero, *Problematiche giuridiche e ruolo sociale dello sport – Problématique jurídica y papel social del deporte*, ESI, Napoli, ed è stato già sottoposto a valutazione

*Avvertenza dell'Autrice: per ogni documento citato si utilizza la versione ufficiale – e in caso di disponibilità in più lingue – quella ritenuta prevalente dalle normative di riferimento. Le traduzioni in italiano, ove non specificato, sono della scrivente. Tutti gli indirizzi internet sono stati riverificati alla data dell'invio per la stampa.*

<sup>1</sup> Si ricorda che non vi è concordia circa la definizioni di dette categorie, soprattutto rispetto alle prime due, anche in virtù dei molteplici interventi della giurisprudenza comunitaria. *Amplius* L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, vol. I, fasc. 2, 2005, pp. 39-44, disponibile pure *on line* all'indirizzo [www.rdes.it/riv2\\_musumarra.pdf](http://www.rdes.it/riv2_musumarra.pdf). nonché J. TOGNON, *Unione europea e sport: evoluzione e sviluppi di un rapporto particolare*, in J. Tognon (a cura di), *Diritto comunitario dello sport*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 3 ss.

In Italia vedi il recente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi



Una sia pur breve panoramica dei più importanti punti di contatto e/o possibile frizione tra i due fenomeni non può prescindere da qualche breve accenno relativo all'affermarsi e alla diffusione su larga scala della pratica sportiva – da radicarsi nella seconda metà dell'ottocento – con il moltiplicarsi delle esperienze di esercizio attivo e la creazione di tornei nazionali e internazionali per le varie discipline e, ancor più, con la nascita dell'olimpismo moderno<sup>2</sup>. Il tutto con la conseguente necessità di implementare la strutturazione degli organismi di gestione e delle gare, da una parte, e di dettare le regole di esercizio dei singoli sports, dall'altra.

Proprio la possibilità di rintracciare i tre elementi della plurisoggettività, organizzazione e normazione<sup>3</sup>, ha consentito,

---

salvavita" (in *Gazzetta ufficiale*, serie gen., 20 luglio 2013, n. 169) che fornisce una definizione di attività amatoriale (art. 2), attività non agonistica (art. 3) e attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (art. 4). Per quanto attiene il calcio v. pure le norme organizzative interne FIGC, nella versione attualmente vigente ([www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml](http://www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml)), il cui art. 27 distingue i calciatori tra "professionisti", "non professionisti" e "giovani", dettando nelle disposizioni successive le relative definizioni.

<sup>2</sup> Una sintesi dell'origine dell'olimpismo moderno è contenuto nello stesso preambolo della Carta olimpica ai sensi della quale "a été conçu par Pierre de Coubertin, à l'initiative duquel le Congrès International Athlétique de Paris s'est réuni en juin 1894. Le Comité International Olympique (CIO) s'est constitué le 23 juin 1894. Les premiers Jeux Olympiques (Jeux de l'Olympiade) des temps modernes furent célébrés à Athènes, en Grèce, en 1896. En 1914, le drapeau olympique présenté par Pierre de Coubertin au Congrès de Paris fut adopté. Il est composé des cinq anneaux entrelacés qui représentent l'union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver furent célébrés à Chamonix, en France, en 1924".

Olimpismo che la stessa Carta definisce "une philosophie de vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit", con la quale si vuol creare "un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple, la responsabilité sociale et le respect des principes éthiques fondamentaux universels". Nel contempo, si indica la pratica dello sport come un diritto dell'uomo e si statuisce che "chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte et dans l'esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, de solidarité et de fair-play" (Carta olimpica, "Principi fondamentali dell'Olimpismo" (risp. parr. 1 e 4).

La Carta olimpica vigente – modificata dalla 125<sup>ma</sup> sessione del Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires il 9 settembre 2013, è disponibile nelle versioni ufficiale in francese e in inglese sul sito [www.olympic.org](http://www.olympic.org), alla voce *documents*. Si specifica tuttavia che, ai sensi del capo II, regola 22 è il testo francese a fare fede, salvo disposizioni scritte contrarie.

<sup>3</sup> Il tutto sulla scia della ben nota teoria istituzionalistica formulata da **SANTI ROMANO**, *L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Mariotti, Pisa, 1918, *passim*.



praticamente fin dall'origine, di attribuire natura di ordinamento giuridico al fenomeno sportivo<sup>4</sup>. Nondimeno si tratta di un ordinamento settoriale connotato da una diffusa specificità, del quale molto si è occupata la dottrina<sup>5</sup>.

In via preliminare, si può distinguere l'ordinamento giuridico sportivo internazionale da quelli nazionali. Gli stessi hanno al vertice rispettivamente il Comitato olimpico internazionale (CIO dall'acronimo francese)<sup>6</sup> e i diversi comitati nazionali, che presiedono all'organizzazione e promozione degli sports ai sensi delle reciproche competenze.

Il sistema si articola a sua volta in numerose discipline ciascuna delle quali è normalmente retta da una federazione internazionale a cui fanno capo quelle nazionali, accantonando per il momento l'esistenza di organizzazioni di tipo intermedio quali quelle su base continentale. Per questo risulta più opportuno parlare di una pluralità di ordinamenti sportivi corrispondenti all'esercizio di ogni singolo sport – a loro volta articolati su più livelli – che interagiscono con il CIO e i comitati olimpici regionali e nazionali<sup>7</sup>, tenuto conto delle specificità di ciascuna attività

---

<sup>4</sup> Antesignano nella dottrina italiana a parlare di ordinamento sportivo è **W. CESARINI SFORZA**, *Il diritto dei privati*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, 1929, p. 1 ss., nonché **ID.**, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro italiano*, 1938, I, c. 1381 ss., seguito da **M.S. GIANNINI**, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Rivista di diritto dello sport*, 1949, p. 10 ss.

Natura riconosciuta espressamente, da ultimo, dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280. In dottrina, tra gli altri, ricollega l'ordinamento sportivo agli artt. 2 e 18 Cost., **G. GUARINO**, *Lo sport quale formazione sociale di carattere sopranazionale*, in *Scritti in memoria di Aldo Piras*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 347.

<sup>5</sup> Per l'Italia da ultimi, in ordine cronologico, **M. SANINO, F. VERDE**, *Il diritto sportivo*, 3<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2011; L. Di Nella (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, ESI, Napoli, 2010; **G. VALORI**, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2009; **L. COLANTUONI**, *Diritto sportivo*, Giappichelli, Torino 2009; **G. LIOTTA, L. SANTORO**, *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2009; L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008; **M. COCCIA et al.**, *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004; **M. COLUCCI**, *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, nonché – in prospettiva più ampia – **L. CASINI**, *Il diritto globale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2010, e E. Greppi, M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli, Torino, 2010.

<sup>6</sup> Organizzazione internazionale non governativa a scopo non lucrativo dotata di personalità giuridica svizzera con sede a Losanna (Carta olimpica, capitolo II, regola 15, parr. 1 e 2). In dottrina *amplius* **M. VELLANO**, *Il Comitato Internazionale olimpico (C.I.O.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggiornamento*, Utet, Torino, 2005, pp. 153-162.

<sup>7</sup> Per l'Italia il Comitato olimpico nazionale italiano, fondato nel 1907 ([www.coni.it](http://www.coni.it)). Cfr. l'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 che definisce l'ordinamento sportivo



sportiva e della relativa autonomia normativa riconosciuta ad ogni federazione<sup>8</sup>.

Come è ovvio, in questa sede, non si può approfondire lo studio generale del sistema sportivo nelle sue differenti partizioni, per ciò che attiene la natura e struttura delle stesse. Analogamente, la disamina *de qua*, non consente di riservare un congruo spazio all'analisi delle relazioni tra l'ordinamento sportivo – *rectius* gli ordinamenti sportivi – e gli ordinamenti giuridici su base nazionale o sovranazionale. Ciò nonostante non ci si può esimere da rilevarne una certa problematicità, soprattutto per quanto attiene ad alcuni aspetti<sup>9</sup>.

Limitandoci, pertanto, al diritto prodotto dai diversi attori sportivi in campo (Comitato olimpico internazionale, comitati olimpici nazionali, federazioni, internazionali, continentali e nazionali), si individua una variegata tipologia di fonti tra loro concatenate<sup>10</sup>. È consentito, infatti, distinguere da una parte norme statutarie, organizzative, disciplinari ed etiche – quando presenti – e regole tecniche di esercizio di un certo settore sportivo, dall'altro, tendenzialmente stabilite dalle relative federazioni internazionali<sup>11</sup>.

---

nazionale come una “articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

<sup>8</sup> In tal senso F. LATTY, *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*, Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, p. 52 ss.

Si ricorda incidentalmente che non fanno parte del Movimento olimpico internazionale le federazioni relative a sport che non sono mai stati olimpici o che non lo sono più. Per la lista degli sports ammessi ai prossimi Giochi olimpici si rinvia a [www.rio2016.com/en/the-games/sports/olympic](http://www.rio2016.com/en/the-games/sports/olympic), dove compare il golf che ritorna alle Olimpiadi dopo più di 100 anni.

<sup>9</sup> Quale rappresentante delle federazioni nazionali europee, l'UEFA ha avuto negli anni molteplici frizioni con la giustizia comunitaria soprattutto in tema di diritti televisivi e libera circolazione dei calciatori (per citarne una per tutte vedi la celeberrima sentenza Bosman, CEG, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, ampiamente annotata in dottrina). Per una ricostruzione, tra i tanti, vedi B. García, *uefa and the European Union: from Confrontation to Co-operation*, in *Journal of Contemporary European Research*, vol. III, n. 3, 2007, p. 202 ss.

<sup>10</sup> In concreto le norme delle federazioni internazionali sono vincolanti per le rispettive federazioni continentali e nazionali così come i comitati olimpici nazionali devono conformarsi alle fonti olimpiche. Le federazioni internazionali, a loro volta sono tenute al rispetto della Carta olimpica e alle altre disposizioni CIO, nell'elaborazione della propria normativa interna, salvo per l'elaborazione delle regole tecniche di ciascuna disciplina.

<sup>11</sup> Cfr. Carta olimpica, capitolo III, 26, par. 1, n. 1.1. ove si specifica che alle federazioni internazionali sono affidati, quali compiti principali, quelli “d'établir et mettre en vigueur, conformément à l'esprit olympique, les règles relatives à la pratique de leurs sports respectifs et de veiller à leur application”.



Queste ultime sono regole operative a tutti i livelli, anche olimpico, considerando pure che dette federazioni sono tra le parti principali – insieme al CIO e ai comitati nazionali – del movimento olimpico internazionale<sup>12</sup>. Si tratta di entità che sono riconosciute in quanto “organizzazioni internazionali non governative che amministrano uno o più sport a livello mondiale e che comprendono le organizzazioni che amministrano tali sport a livello nazionale”, i cui statuti, pratiche e attività siano conformi alla Carta olimpica e al codice mondiale antidoping, pur conservando indipendenza e autonomia nell’amministrazione del proprio sport<sup>13</sup>.

## 2 – La rilevanza del fattore religioso nel diritto sportivo

Acclarata l’essenza ordinamentale del sistema sportivo, come sopra tratteggiato, è opportuno preliminarmente osservare che quello allo sport è in sé anche un diritto umano<sup>14</sup>. Che sia un tema di estrema rilevanza è

---

Si anticipa che le regole tecniche possono tuttavia essere elaborate pure da organismi più o meno autonomi e separati, come è, ad esempio, per il calcio l’*International Football Association Board* (*amplius infra* parr. 4 e 6).

<sup>12</sup> Così la Carta olimpica, capitolo I, regola 1, parr. 1 e 2. Movimento olimpico di cui il CIO deve rinforzare l’unità e proteggerne l’indipendenza, preservando l’autonomia dello sport (Carta olimpica, capitolo 1, regola 2, par. 5).

In virtù della predetta Carta la missione del CIO è di “promouvoir l’Olympisme à travers le monde et de diriger le Mouvement olympique”. Compito da svolgersi “avec les organisations et les autorités publiques ou privées compétentes aux fins de mettre le sport au service de l’humanité et de promouvoir ainsi la paix” (Carta olimpica, capitolo I, regola 2).

<sup>13</sup> Carta olimpica, capitolo III, regola 25. In ordine alle spesso non facili relazioni tra CIO e federazioni internazionali vedi **G. REINER**, *Temi olimpici: le federazioni internazionali e il movimento olimpico, un rapporto difficile*, in [www.treccani.it/enciclopedia/temi-olimpici-le-federazioni-internazionali-e-il-movimento-olimpico\\_\(Enciclopedia\\_dello\\_Sport\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/temi-olimpici-le-federazioni-internazionali-e-il-movimento-olimpico_(Enciclopedia_dello_Sport)), 2004, pp. 1-19, il quale, evidenziando come la strada per il riconoscimento delle federazioni internazionali non sia stata né breve né facile (p. 1), individua come momenti centrali di questo percorso siano stati “il riconoscimento della libertà degli atleti si trarre profitto dalle loro prestazioni agonistiche, a lungo negata dal CIO e sostenuta dai dirigenti delle federazioni internazionali, e la soluzione del problema della suddivisione dei profitti televisivi e di sponsorizzazione realizzati dai Giochi olimpici, cresciuti a dismisura a cominciare dal 1984” (p. 3).

<sup>14</sup> Meno agevole è ascrivere efficacemente la categoria di appartenenza. *Nulla quaestio* circa la non configurabilità tra i diritti civili e politici. Più difficile è la sicura riconduzione ai diritti economici, sociali e culturali oppure ai c.d. diritti di terza generazione (diritto allo sviluppo e alla pace, all’ambiente sano, alla solidarietà, alla comunicazione, etc.).

Nel senso della sicura ascrivibilità dello sport tra i diritti di terza generazione, per il



poi avvalorato dai numerosi documenti internazionali e sovranazionali emanati nel corso degli anni<sup>15</sup>.

Se è vero che dello studio del fenomeno sportivo si sono occupati diversi settori dottrinali e tra questi, in particolare, la sociologia dello sport<sup>16</sup> lo è altrettanto che pure la dottrina giuridica, in molte delle sue partizioni – a partire da quella civilistica e comunitaria – non è risultata assente, tanto da giungere al risultato di potersi fondatamente individuare lo specifico settore del diritto sportivo, che richiede competenze trasversali<sup>17</sup>.

Più di recente anche i cultori del diritto ecclesiastico<sup>18</sup> hanno iniziato ad interessarsi al tema anche perché – come si avrà modo di osservare nel prosieguo – molti e interessanti sono gli spunti di indagine offerti.

Parimenti le interazioni tra sport e religione – in prospettiva giuridica – si registrano non solo a livello di pratica agonistica o professionistica ma anche in ambito dilettantistico o amatoriale. In effetti è proprio qui, prima di tutto, a dispiegarsi il valore attribuito all'attività

---

suo essere nel contempo diritto individuale e diritto dei popoli, **A. STELITANO**, *Il diritto allo sport: evoluzione del concetto di diritto allo sport negli atti internazionali rilevanti*, in **J. TOGNON**, **A. STELITANO**, *Sport, Unione europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali*, Cleup, Padova, 2011, p. 207.

<sup>15</sup> Per limitarsi ai più importanti vedi CSCE, Atto finale di Helsinki, art. 23 (1975), UNESCO, Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport (1978), COE, Carta europea dello sport (1992), CE, Libro bianco sullo sport (2007).

<sup>16</sup> Disciplina alla quale è pure riconducibile gran parte della bibliografia in lingua inglese concernente i rapporti tra lo sport e la religione. Prescindendo in questa sede dal considerare quella parte della dottrina che intravede nel fenomeno sportivo in quanto tale forme di religiosità pagana, per tutti vedi S.J. Hoffman (a cura di), *Sport and Religion*, Champaign, Human Kinetics, 1992, e, più di recente, T. Magdalinski, T.J.L. Chandler (a cura di), *With God on their Side. Sport in the service of religion*, Routledge, London, 2002, nonché **W.J. BAKER**, *Playing with God. Religion and Modern Sport*. Cambridge, Harvard University Press, 2007.

<sup>17</sup> Circostanza tra l'altro avvalorata dalla presenza di molteplici pubblicazioni in tema di diritto sportivo molte delle quali catalogate nella *International Platform of Sports Laws Journals* ([www.sportslawjournals.com](http://www.sportslawjournals.com)).

<sup>18</sup> Ne dà atto, nel suo recente focus sulla Newsletter OLIR (anno XI, n. 6/2014), **N. FIORITA**, *Libertà religiosa e sport: un incrocio a tutto campo* (in [www.olir.it/newsletter/archivio/2014\\_06\\_30.html](http://www.olir.it/newsletter/archivio/2014_06_30.html)), che menziona la, al momento, sparuta bibliografia in materia. Autore preceduto da **C. DALLA VILLA**, *Pluralismo confessionale e pratica sportiva*, in G. Sorgi (a cura di), *Le scienze dello sport. Il laboratorio atriano*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, p. 223 ss., e, prima ancora, da **A. FUCCILLO**, *Giustizia e religione*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 107-108.



sportiva quale fattore di armonico sviluppo fisico e psicologico nonché quale veicolo di integrazione.

A partire dal piano apicale, l'ordinamento sportivo, si presenta come neutrale rispetto alle diverse opzioni culturali, tanto è vero che – a proposito del giuramento che i nuovi membri del CIO devono prestare – si precisa l'obbligo "a rimanere estranei ad qualunque influenza politica o commerciale, così come a qualunque forma di discriminazione di razza o religione, a lottare contro ogni forma di discriminazione"<sup>19</sup>.

Del resto, ancor prima ovvero tra i principi fondamentali, la Carta olimpica attualmente vigente statuisce l'incompatibilità con l'appartenenza al Movimento olimpico di qualsiasi forma di discriminazione di un paese o una persona per motivi di razza, religione, politici, di sesso o di altro tipo<sup>20</sup>. Si vedrà come il divieto di discriminazione, tra gli altri in ragione della religione, sia una presenza costante nei testi normativi nazionali o internazionali ascrivibili alle

---

<sup>19</sup> Carta olimpica, capitolo II, regola 16, par. 1, n. 1.3 «Le CIO admet ses nouveaux membres lors d'une cérémonie au cours de laquelle ceux-ci s'engagent à remplir leurs obligations en prêtant le serment suivant: "Admis à l'honneur de faire partie du Comité International Olympique, et me déclarant conscient des responsabilités qui m'incombent à ce titre, je m'engage à servir le Mouvement olympique dans toute la mesure de mes moyens, à respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte olympique et les décisions du Comité International Olympique, que je considère comme étant sans appel de ma part, à me conformer au Code d'éthique, à demeurer étranger à toute influence politique ou commerciale comme à toute considération de race ou de religion, à lutter contre toute forme de discrimination et à promouvoir en toute circonstance les intérêts du Comité International Olympique et du Mouvement olympique"».

Nondimeno vedi **G. REINERI**, *Il comitato internazionale olimpico*, in [www.treccani.it/enciclopedia/il-comitato-internazionale-olimpico\\_\(Enciclopedia-dello-Sport\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/il-comitato-internazionale-olimpico_(Enciclopedia-dello-Sport)), 2004, pp. 1-23, che sottolinea l'apporto e l'influenza, anche sotto il profilo spirituale, del frate dominicano Henri Martin Didon, al quale va attribuito quello che sarebbe diventato il motto del CIO e dei giochi olimpici *citius, altius, fortius*, da questi utilizzato abitualmente nel corso delle predicazioni domenicali (p. 2).

<sup>20</sup> Carta olimpica cit., "Principi fondamentali dell'Olimpismo", par. 6. A completamento cfr., al capitolo I, la regola 2, n. 6 che pone a carico del CIO il compito "de s'opposer à toute forme de discrimination affectant le Mouvement olympique".

Vedi inoltre il codice etico in vigore ([www.olympic.org/Documents/Commissions\\_PDFfiles/Ethics/code-ethique\\_interactif\\_fr\\_2013.pdf](http://www.olympic.org/Documents/Commissions_PDFfiles/Ethics/code-ethique_interactif_fr_2013.pdf)) – fondato sui valori e i principi difesi dalla Carta olimpica di cui costituisce parte integrante (Carta olimpica cit., capitolo II "Comitato internazionale olimpico", regola 22 "Commissione etica del CIO") – che alla lettera a) "Dignità", dopo aver premesso che "La sauvegarde de la dignité de la personne humaine est une exigence fondamentale de l'Olympisme" (n. 1), specifica che "Aucune discrimination ne sera exercée entre les participants en raison de leur race, leur sexe, leur appartenance ethnique, leur religion, leur opinion philosophique ou politique, leur statut familial ou autres".



federazioni<sup>21</sup>, così come il divieto di propaganda politica, religiosa o razziale<sup>22</sup>.

Dal punto di vista del fedele praticante un'attività fisica, invece, possono porsi conflitti di lealtà tra l'osservanza della norma religiosa e quella sportiva, tenendo conto che il singolo rimane titolare di diritti fondamentali – come appunto quello della libertà religiosa – riconosciuti dalle norme nazionali, sovranazionali e internazionali. In primo luogo ciò si verifica in tutti quei casi in cui uno sport risulti in quanto tale sconsigliato o proibito, almeno in linea teorica, ai propri credenti<sup>23</sup> oppure di prescrizione di particolari condizioni all'esercizio. Ci si riferisce ad esempio all'ipotesi di ricorrenza dello svolgimento di gare in costanza di festività religiose<sup>24</sup>, al rifiuto di sottomettersi a pratiche connesse normalmente con lo svolgimento delle medesime<sup>25</sup>, oppure ancora al dovere di seguire determinati codici vestimentari<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Per il calcio vedi *infra* par. 3, 4 e 5.

<sup>22</sup> Carta olimpica cit., capitolo V, "I giochi olimpici", regola 50. Nel testo di applicazione della regola se ne specifica la portata affermando che "Aucune forme de publicité ou de propagande, commerciale ou autre, ne peut apparaître sur les personnes, les tenues, les accessoires ou, plus généralement, sur un quelconque article d'habillement ou d'équipement porté ou utilisé par les athlètes ou les autres participants aux Jeux Olympiques, à l'exception de l'identification – telle que définie au paragraphe 8 ci-après – du fabricant de l'article ou de l'équipement concerné, à la condition que cette identification ne soit pas marquée de manière ostensible à des fins publicitaires".

<sup>23</sup> In ordine ad alcuni cenni a proposito di testimoni di Geova e musulmani vedi *infra* par. 3.

<sup>24</sup> Per la connessione a questo profilo si segnala la questione della fissazione di competizioni internazionali in costanza del mese di *ramadan*, nel quale è vietato ai credenti di mangiare e bere dall'alba al tramonto. Coincidenza verificatasi di recente in occasione delle Olimpiadi di Londra 2012 e dei Mondiali di calcio del Brasile 2014.

Sia pure incidentalmente si rileva come il predetto conflitto di lealtà si presenti in maniera ancora più prepotente – trasformandosi di fatto altresì in un serio ostacolo allo stesso esercizio di uno sport – per le donne specie in quei casi in cui, per essere pienamente compatibile con la prescrizione religiosa, questo debba soggiacere a particolari pre-requisiti (es. sia uno sport consentito, praticato in strutture separate da quelle maschili e con un idoneo abbigliamento).

<sup>25</sup> Vedi ad esempio, nei tornei scolastici statunitensi la recita del *Pledge of Allegiance* – ovvero del giuramento di fedeltà alla bandiera "under God", secondo la formula introdotta nel 1954 – prima di ogni manifestazione.

Conclude per la compatibilità della formula con la *no establishment and free exercise clauses* di cui al Primo emendamento la sentenza della Corte Suprema, 14 giugno 2004 *Elk Grove Unified School District v. Newdow*, n. 02-1624 (542 U.S. 1, in [www.supremecourt.gov/opinions/bound\\_volumes/542bv.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/bound_volumes/542bv.pdf)), disconoscendone il carattere culturale – anche per l'assenza di riferimento ad una particolare religione – ascrivendo meramente l'espressione alla originaria fondazione religiosa della Nazione.



La complessità sopra tratteggiata del sistema sportivo e delle sue articolazioni<sup>27</sup> e la varietà delle fonti normative consiglia di limitare l'analisi ad una specifica disciplina sportiva. La ulteriore scelta di focalizzarsi sul calcio – oltre ad essere motivata dai relativi natali europei, specificamente nel Regno Unito – si giustifica per la grande diffusione e la particolare rilevanza economica del medesimo, non solo in termini di pratica attiva bensì di seguito da parte degli appassionati, considerando altresì che un certo numero di norme calcistiche riguardano pure i meri sostenitori o spettatori.

Come si vedrà, rimane il fatto che anche una disamina in tal modo circoscritta, impone comunque lo studio di un *corpus* normativo estremamente complesso e articolato che consiglia di guardare partitamente ai singoli sottosistemi di riferimento. Partendo dal livello apicale rappresentato dalla FIFA, transitando per quello continentale di riferimento italiano della UEFA per giungere al piano nazionale rappresentato dalla FIGC<sup>28</sup>, tenendo conto della concatenazione e del vincolo gerarchico tra i medesimi e che tutti sono tenuti ad osservare le c.d. regole del gioco (*Laws of the Game*), predisposte da una ulteriore entità, la IFAB.

### 3 – La FIFA tra divieto di discriminazione e assenza di ulteriori norme

---

Diverso è stato l'atteggiamento della stessa Corte quanto alle *policy* scolastiche che prevedevano la recita di preghiere prima di delle partite di *football* come nella sentenza *Santa Fe Independent School District v. Doe*, 19 giugno 2000, n. 99-62 (530 U.S. 290 in [www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/530bv.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/boundvolumes/530bv.pdf)).

<sup>26</sup> Codici vestimentari che possono differenziarsi da sport a sport come avviene, ad esempio per i copricapi ora permessi in ambito calcistico (*amplius infra* par. 6) ma ancora vietati in uno sport altrettanto popolare quale il basket governato dalla *International Basketball Federation* (FIBA), dalla regola ufficiale di gioco n. 3 concernente i *teams*, all'art. 4.4.2 ([www.fiba.com/downloads/Rules/2014/Official\\_Basketball\\_Rules\\_2014\\_\\_Y.pdf](http://www.fiba.com/downloads/Rules/2014/Official_Basketball_Rules_2014__Y.pdf)), nonostante la misura sia stata attenuata dalla possibilità di un regime derogatorio per il livello nazionale o nei tornei anche internazionali, limitatamente al gioco 3 contro 3. L'idea è quella di pervenire ad un monitoraggio per pervenire eventualmente ad una modifica delle regole prima delle olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Così si è espresso il *Central Board* FIBA di Madrid del 13 settembre 2014 ([www.fiba.com/news/pr-n56--key-appointments-headline-first-meeting-of-newly-elected-centrral-board](http://www.fiba.com/news/pr-n56--key-appointments-headline-first-meeting-of-newly-elected-centrral-board)).

<sup>27</sup> *Supra* par. 1.

<sup>28</sup> Rimangono quindi fuori le entità che gestiscono lo sport in ambiti territoriali differenti, come le altre confederazioni continentali o le innumerevoli federazioni nazionali, anche se – fra queste ultime – non si potrà non fare cenno almeno a quella francese per la posizione presa in ordine alla regola 4 delle *Laws of the Game* (*infra* par. 6).



## specifiche di rilevanza religiosa

La *Federation International de Football Association* (FIFA) è l'organismo con sede in Svizzera, fondato nel 1904, al vertice del calcio mondiale, del *futsal* (calcio a cinque) e del *beach soccer*<sup>29</sup>. Tra i suoi scopi figurano il miglioramento e la diffusione del gioco del calcio a livello globale – in virtù dei suoi valori unificanti, educativi culturali e umanitari – nonché di promuovere l'integrità, l'etica e lo spirito sportivo<sup>30</sup>.

Nei principali testi normativi della FIFA è possibile trovare diversi riferimenti al fattore religioso, proprio a partire dallo statuto, anche se quasi esclusivamente sotto il profilo antidiscriminatorio, contemplato tra le disposizioni generali. Ivi si vieta la discriminazione di un paese, di un individuo o di un gruppo di persone anche per motivi religiosi, sotto pena di sospensione o di esclusione dalla Federazione (art. 3)<sup>31</sup>.

Un'altra previsione di questo tipo si trova nel codice etico<sup>32</sup> che si applica a tutti i comportamenti che danneggino l'integrità e la reputazione del calcio, in particolare quelli contrari alla legge, alla morale e all'etica,

---

<sup>29</sup> Lo statuto – adottato dal Congresso di San Paolo dell'11 giugno 2014, in vigore dall'11 agosto 2014 (scaricabile nella versione in inglese da [www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/41/81/55/fifastatuten2014\\_e\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/41/81/55/fifastatuten2014_e_neutral.pdf)) - definisce la FIFA come un'associazione di diritto civile svizzero, con sede a Zurigo (art. 1). Maggiori informazioni così come gli atti normativi di seguito citati sono disponibili sul sito ufficiale della Federazione all'indirizzo [www.fifa.com](http://www.fifa.com).

Ai sensi dell'art. 8, comma quarto, lo statuto, i regolamenti, etc., devono essere pubblicati nelle quattro lingue ufficiali (inglese, spagnolo, francese e tedesco, art. 8, comma primo), ma in caso di divergenze fa fede il testo inglese. Si segnala che ove non precisato non è disponibile, alla data in cui si licenzia il presente saggio, una versione aggiornata in italiano.

<sup>30</sup> Statuto FIFA, art. 2 "Objectives", risp. lett. a) ed e).

<sup>31</sup> Statuto FIFA, art. 3 "Non-discrimination and stance against racism" – "Discrimination of any kind against a Country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion".

<sup>32</sup> Codice etico FIFA, edizione 2012 (adottato dal Comitato esecutivo il 17 luglio 2012, in vigore dal 25 luglio dello stesso anno), "Preamble". Anche in questo caso si utilizza la versione inglese che fa fede (in [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics2012e.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics2012e.pdf)). Si ricorda che la prima versione del codice è piuttosto recente e risale al 2004.



con l'avvertenza che si concentra sui comportamenti che sono per nulla o poco in rapporto con le condotte sul campo di gioco<sup>33</sup>.

Nondimeno, l'art. 23, dispone in termini più precisi che le persone alle quali si applica il testo – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori<sup>34</sup> – non possono offendere la dignità o l'integrità di un paese di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie, tra gli altri per motivi religiosi<sup>35</sup>.

Il regime sanzionatorio del codice è contemplato, per la generalità delle previsioni contenute, all'art. 6. Queste vanno dalla mera diffida al divieto di accesso agli stadi o di esercitare qualsiasi attività connessa al calcio<sup>36</sup>. Altre indicazioni sono fornite dal precedente art. 5 che ascrive alla Commissione etica la competenza a infliggere le sanzioni precisando che, le violazioni al medesimo codice, sono rilevanti sia che siano commesse con azioni od omissioni, compiute o tentate deliberatamente o con negligenza, a prescindere dalla circostanza che le parti vi abbiano partecipato come attori, complici o istigatori. In ogni caso si ricorda che la medesima Commissione può comminare le sanzioni previste oltre che nel codice etico pure in quello disciplinare o nello statuto FIFA<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Codice etico FIFA, art. 2 "Scope of applicability" – "This Code shall apply to conduct that damages the integrity and reputation of football and in particular to illegal, immoral and unethical behaviour. The Code focuses on general conduct within association football that has little or no connection with action on the field of play".

<sup>34</sup> Codice etico FIFA, art. 2 "Persons covered" – "This Code shall apply to all officials and players as well as match and players' agents who are bound by this Code on the day the infringement is committed".

<sup>35</sup> Codice etico FIFA, art. 23 "Non-discrimination" – "Persons bound by this Code may not offend the dignity or integrity of a country, private person or group of people through contemptuous, discriminatory or denigratory words or actions on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason".

<sup>36</sup> Codice etico FIFA, art. 6 "General" – "1. Breaches of this Code or any other FIFA rules and regulations by persons bound by this Code are punishable by one or more of the following sanctions: a) warning; b) reprimand; c) fine; d) return of awards; e) match suspension; f) ban from dressing rooms and/or substitutes' bench; g) ban on entering a stadium; h) ban on taking part in any football-related activity; i) social work. 2. The specifications in relation to each sanction in the FIFA Disciplinary Code shall also apply. 3. The Ethics Committee may recommend to the responsible FIFA body that the notification of a case be made to the appropriate law enforcement authorities".

<sup>37</sup> Codice etico FIFA, art. 5 "Basis for sanctions" – "1. The Ethics Committee may pronounce the sanctions described in this Code, the FIFA Disciplinary Code and the FIFA Statutes on the persons bound by this Code. 2. Unless otherwise specified, breaches of



Un certo rilievo, per l'indagine *de qua*, dimostra altresì il successivo art. 24 che impone ai destinatari del codice, come sopra individuati, il dovere di rispettare l'integrità delle persone con le quali vengono in contatto, vietando le molestie definite come "gli atti sistematici, ostili e ripetuti di una certa durata il cui obiettivo è quello di isolare o ostracizzare una persona e di colpire la sua dignità"<sup>38</sup>. Sembra ovvia la possibilità di interpretare il concetto di dignità qui accolto in senso ampio e come comprensivo, nel suo nucleo essenziale, anche di quanto attiene alle convinzioni religiose dell'individuo.

Proseguendo l'analisi della normativa della Federazione internazionale merita di essere menzionato il codice disciplinare<sup>39</sup> nel quale sono descritte le violazioni alla norme contenute nei regolamenti FIFA, le sanzioni nonché la disciplina, il funzionamento e le procedure concernenti gli organi decisionali (Commissione disciplinare e Commissione disciplinare d'appello)<sup>40</sup>.

Il predetto codice nell'ambito *de quo*, sotto la rubrica "Discriminazione", all'art. 58, comma primo, lett. a) statuisce, in primo luogo, che il fatto di chiunque offenda la dignità di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni di disprezzo, discriminatorie o denigratorie nei confronti anche della religione sia colpito con la

---

this Code shall be subject to the sanctions set forth in this Code, whether acts of commission or omission, whether they have been committed deliberately or negligently, whether or not the breach constitutes an act or attempted act, and whether the parties acted as participant, accomplice or instigator".

<sup>38</sup> Codice etico FIFA, art. 24 "Protection of physical and mental integrity" – "1. Persons bound by this Code shall respect the integrity of others involved. They shall ensure that the personal rights of every individual whom they contact and who is affected by their actions is protected, respected and safeguarded. 2. Harassment is forbidden. Harassment is defined as systematic, hostile and repeated acts for a considerable duration, intended to isolate or ostracise a person and affect the dignity of the person. 3. (*omissis*)".

<sup>39</sup> Codice disciplinare FIFA, edizione 2011, redatto dal Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 59 "Disciplinary measures", comma quarto dello Statuto FIFA allora vigente (edizione 2010, in [www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010\\_e.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010_e.pdf); previsione sostanzialmente riprodotta all'art. 62, comma quarto, dello statuto 2014).

Il testo che fa fede è visionabile all'indirizzo [www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/50/02/75/DisCoInhalte.pdf](http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Administration/50/02/75/DisCoInhalte.pdf). Per una versione in italiano si rinvia a [www.figc.it/other/AGENTI\\_CALCIATORI\\_2011/Codice\\_disciplinare\\_FIFA\\_2011\\_con\\_integrazioni.pdf](http://www.figc.it/other/AGENTI_CALCIATORI_2011/Codice_disciplinare_FIFA_2011_con_integrazioni.pdf).

<sup>40</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 2 "Object" – "This code describes infringements of the rules in FIFA regulations, determines the sanctions incurred, regulates the organisation and function of the bodies responsible for taking decisions and the procedures to be followed before these bodies.



sanzione per almeno cinque incontri, comminando inoltre, in aggiunta, l'interdizione dallo stadio e un'ammenda pari ad almeno 20.000 franchi svizzeri<sup>41</sup>.

A differenza dall'art. 23 del codice etico sopra esaminato qui la fattispecie può essere commessa da chiunque e quindi anche al di là dei soggetti ai quali il primo codice si rivolge – ovvero i funzionari, i giocatori, gli agenti organizzatori degli incontri e gli agenti dei giocatori – anche se non è prevista la punibilità qualora le offese siano dirette ad uno stato. Sono, pure, previste nel dettaglio le sanzioni da ricollegarsi ai comportamenti vietati se commessi da soggetti qualificati (es. i dirigenti che vedono l'ammenda elevata ad almeno 30.000 franchi svizzeri).

Alla lett. b) l'art. 58, primo comma, prevede un inasprimento della pena qualora l'illecito disciplinare previsto nella lettera precedente sia commesso da più persone dello stesso club o della stessa associazione o in presenza di non meglio specificate circostanze aggravanti. In detta ipotesi la squadra interessata – al di là della sanzionabilità dei singoli – potrà vedersi infliggere la sottrazione di tre punti per la prima infrazione e di sei per la seconda. L'ulteriore infrazione potrà importare la retrocessione di una divisione<sup>42</sup>.

L'art. 58 conclude ipotizzando l'inflizione di un'ammenda all'associazione o al club interessato qualora i comportamenti discriminatori siano tenuti anche da tifosi, indipendentemente dalla sussistenza di una condotta od omissione colposa<sup>43</sup>. Salva la punibilità per le infrazioni più gravi di ulteriori misure quali la disputa di un incontro a porte chiuse, la sconfitta a tavolino, etc.<sup>44</sup> e, in ogni caso, per gli spettatori rei di violazioni, l'interdizione dallo stadio per almeno due anni<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 58 "Discrimination" – "1. a) Anyone who offends the dignity of a person or group of persons through contemptuous, discriminatory or denigratory words or actions concerning race, colour, language, religion or origin shall be suspended for at least five matches. Furthermore, a stadium ban and a fine of at least CHF 20.000 shall be imposed. If the perpetrator is an official, the fine shall be at least CHF 30.000".

<sup>42</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 58 cit., "1. b) Where several persons (officials and/or players) from the same club or association simultaneously breach par. 1 a) or there are other aggravating circumstances, the team concerned may be deducted three points for a first offence and six points for a second offence; a further offence may result in relegation to a lower division. In the case of matches in which no points are awarded, the team may be disqualified from the competition".

<sup>43</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 58 cit., "2. a) Where supporters of a team breach par. 1 a) at a match, a fine of at least CHF 30,000 shall be imposed on the association or club concerned regardless of the question of culpable conduct or culpable oversight".

<sup>44</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 58 cit., "2. b) Serious offences may be punished with



Del resto all'azione antidiscriminatoria in generale – contro il razzismo in particolare – la FIFA ha mostrato di accordare particolari attenzioni – conformemente alle proprie previsioni statutarie e regolamentari, documentate in una sezione dedicata nel relativo sito<sup>46</sup>.

A differenza, come si vedrà nel prosieguo, dal sistema UEFA e FIGC<sup>47</sup> qui la discriminazione non è mai connessa espressamente al divieto di propaganda, la quale peraltro non è neppure menzionata<sup>48</sup>.

Di fatto però il disagio nei confronti di comportamenti propagandistici di tipo religioso se non si è palesato nei confronti di gesti individuali più o meno discreti come il segno della croce prima di entrare in campo o la preghiera dopo aver segnato un goal, si è concretizzato di fronte ad espressioni di religiosità collettiva dei calciatori come quello per la preghiera comune dei calciatori brasiliani, per la vittoria contro gli USA della *Confederations Cup* 2009, che ha causato l'“avvertimento” della FIFA alla Confederação Brasileira de Futebol (CBF), su protesta soprattutto della Federcalcio danese<sup>49</sup>. Vi è tuttavia da notare che viceversa nessuna censura risulta rivolta alla Federcalcio egiziana, per la preghiera verso la Mecca dei calciatori della propria nazionale dopo aver riportato pochi giorni prima la vittoria contro l'Italia<sup>50</sup>.

---

additional sanctions, in particular an order to play a match behind closed doors, the forfeit of a match, a points deduction or disqualification from the competition”.

<sup>45</sup> Codice disciplinare FIFA, art. 58 cit., “3. Spectators who breach par. 1 a) of this article shall receive a stadium ban of at least two years”.

<sup>46</sup> “FIFA against discrimination”, in [www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/antiracism](http://www.fifa.com/aboutfifa/socialresponsibility/antiracism).

Tra le diverse iniziative vedi l'organizzazione annuale degli *Anti-Discrimination Days*, a partire dal 2002.

<sup>47</sup> *Infra* parr. 4 e 5 nonché, a proposito del divieto di sfoggio di messaggi anche di tipo religioso nel sottomaglia, la attuale versione della regola 4 delle *Laws of Game* sub par. 6.

<sup>48</sup> In effetti l'art. 67 “Liability for spectator conduct”, comma terzo, del codice disciplinare FIFA si limita a considerare come rientranti nella nozione di cattiva condotta solo gli *slogans* ingiuriosi o di carattere politico. Non è prevista, quindi, lo *slogan* di contenuto religioso che al più potrà rientrare nelle fattispecie per le quali l'associazione o il club ospitanti sono ritenuti responsabili degli spettatori, indipendentemente dalla sussistenza di condotta od omissione colposa, solo nell'ipotesi in cui si caratterizzi per la natura offensiva.

<sup>49</sup> Stati Uniti – Brasile 2-3, 28 giugno 2009. Sul tema della preghiera, in prospettiva psicologica, vedi **D.R. CZECH, K.L. BURKE**, *An exploratory investigation of athletes' perceptions of Christian prayer in sport*, in *International Journal of Sports Science and Coaching*, 2007, p. 49 ss.

<sup>50</sup> Egitto – Italia 1-0, 18 giugno 2009. Notizie disponibili tra gli altri su [www.europaoggi.it/content/view/1930/33](http://www.europaoggi.it/content/view/1930/33).

A proposito delle scritte presenti sui sottomaglia e alle regole concernenti le tenute dei



Vi è ulteriormente da osservare quanto al tema della neutralità<sup>51</sup>, che mentre non è rinvenibile nulla di particolarmente rilevante nello statuto<sup>52</sup>, più interessante appare la norma del già menzionato codice etico il quale impone un dovere di neutralità a carico delle persone ad esso sottoposte, nei rapporti con le autorità governative, le organizzazioni nazionali e internazionali, le associazioni e i gruppi<sup>53</sup>. Pertanto mentre nella rubrica dell'art. 14 si parla *tout court* di dovere di neutralità, nel testo ci si riferisce esplicitamente solo a quella politica.

Non è facile concludere nel senso di un'esegesi estensiva, fino ad andare a ricomprendervi l'obbligo di neutralità anche rispetto a tutte le situazioni per le quali il successivo art. 23 prevede, come osservato, il divieto di discriminazione, per motivi religiosi compresi. Nondimeno un tale allargamento del dovere di neutralità potrebbe a ragione essere tenuto in conto in successive modifiche del codice considerando, ad esempio, la diversa impostazione seguita da altri organismi deputati agli ulteriori livelli al governo del calcio che all'inverso si pronunciano esplicitamente sul punto, richiedendo l'osservanza pure della neutralità religiosa<sup>54</sup>, nonché tenendo conto degli obblighi che derivano alla stessa FIFA in quanto parte del movimento olimpico<sup>55</sup>.

Certo alcuni comportamenti tenuti dallo storico presidente FIFA, Joseph Blatter<sup>56</sup>, come la sua visita privata a papa Francesco – di cui pure è nota la passione del gioco del calcio e il suo essere tifoso del *Club Atlético San Lorenzo de Almagro*<sup>57</sup> – tenutasi il 22 novembre 2013, lasciano il

---

giocatori previste dalle *Laws of the Game* vedi *infra* par. 6.

<sup>51</sup> In ordine alle connessioni tra divieto di discriminazione e neutralità vedi F. LATTY, *La lex sportiva* cit., p. 56 ss.

<sup>52</sup> In effetti si può richiamare solo l'art. 17 che contempla la mera indipendenza dei membri e dei loro corpi.

<sup>53</sup> Codice etico FIFA, art. 14 "Duty of neutrality" – "In dealings with government institutions, national and international organisations, associations and groupings, persons bound by this Code shall, in addition to observing the basic rules of art. 13, remain politically neutral, in accordance with the principles and objectives of FIFA, the confederations, associations, leagues and clubs, and generally act in a manner compatible with their function and integrity".

<sup>54</sup> Così gli statuti UEFA e IFAB, organismo di cui però fa parte la stessa FIFA che pertanto soggiace alle medesime regole statutarie di questo (*amplius infra* par. 4).

<sup>55</sup> *Supra* par. 2.

<sup>56</sup> Presidente FIFA dal 1998 (rieletto nel 2002, 2007 e 2011) e quindi ormai da tre lustri.

<sup>57</sup> Sito ufficiale: [www.sanlorenzo.com.ar](http://www.sanlorenzo.com.ar). Si tratta di una squadra fondata nel 1908 dal salesiano Lorenzo Bartolomé Martín Mass, per sottrarre i minori alla vita per strada (vedi *amplius* il sito *sub* "historia"). Il Pontefice, il 20 agosto 2014, ha ricevuto in udienza generale la squadra, reduce dalla storica vittoria *Copa Libertadores*



marginale ad alcune perplessità. Se è vero che durante l'incontro si è posto l'accento sul problema della discriminazione, del razzismo e della pace, quindi su argomenti come ovvio di comune interesse, lo è altrettanto che non constano colloqui del capo della FIFA con rappresentanti di altre fedi nonostante quest'ultimo – come riportato a livello di comunicato stampa vaticano – abbia in quella circostanza affermato che “calcio e religione devono andare a braccetto, per lanciare messaggi di pace e fratellanza”<sup>58</sup>. Un ulteriore indizio di non perfetta neutralità si evince poi dalla pubblicazione sul sito ufficiale della FIFA della lettera della Segreteria di Stato vaticana, datata 6 agosto 2014, di ringraziamento per le espressioni di filiale devozione del presidente Blatter e di invio della benedizione apostolica<sup>59</sup>.

Va nondimeno, sia pure incidentalmente, rimarcato l'interesse della Chiesa cattolica nei confronti della dimensione sportiva in tutte le sue declinazioni ed, in particolare, allo sport quale fattore di sviluppo umano e di educazione<sup>60</sup>. Attenzione che ha condotto all'istituzione di appositi

---

([www.copalibertadores.com](http://www.copalibertadores.com)), affermando come la sua fede calcistica faccia parte della propria identità personale. Il San Lorenzo ha poi comunicato l'intenzione di dedicare a “Papa Francisco”, il proprio stadio di prossima costruzione nel quartiere di Boedo di Buenos Aires. Dell'evento è disponibile una copiosa rassegna stampa nonché il video sul web.

<sup>58</sup> In [www.laici.va/content/laici/it/media/notizie/blatter-fifa-papa-francesco.html](http://www.laici.va/content/laici/it/media/notizie/blatter-fifa-papa-francesco.html).

<sup>59</sup> Il testo in italiano, francese e inglese è visionabile in [www.fifa.com/mm/document/affederation/president/02/42/73/70/benediction26\\_08\\_2014\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/president/02/42/73/70/benediction26_08_2014_neutral.pdf).

<sup>60</sup> Circa il valore attribuito allo sport in ambito cattolico vedi **R. CALVIGIONI, S. CALVIGIONI**, *Lo sport in Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, *passim* e, in prospettiva storica, **P. KELLY** (a cura di), *Catholic Perspectives on Sports, From Medieval to Modern Times*, Mahwah, Paulist Press, 2012.

Quanto all'associativismo sportivo di matrice religiosa in Italia vedi le numerosi entità storicamente presenti in Italia tra le quali molte nate in ambito cattolico come il Centro sportivo italiano (CSI – [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it) 1944), le Polisportive giovanili salesiane (PGS – [www.psgitalia.org](http://www.psgitalia.org) 1967), l'Unione sportiva ACLI (US ACLI – [www.usaccli.org](http://www.usaccli.org) 1944), tutte riconosciute dal CONI quali enti di promozione sportiva.

In chiave di valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, per la sua rilevanza anche nella materia *de qua* si deve menzionare la legge 1° agosto 2003, n. 206 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”. Questa, mediante soli quattro articoli, riconosce il valore di dette attività – molte delle quali, come è noto, di tipo sportivo – qualora siano organizzate da parrocchie o da enti ecclesiastici cattolici e dalle confessioni con intesa – eccettuando quindi solo le confessioni rimaste sotto la legislazione del 1929 – predisponendone un trattamento anche fiscale di favore. Per un approfondimento vedi **M.C. IVALDI**, *Sussidiarietà diritto e fattore religioso*, in M. Sirimarco, M.C. Ivaldi (a cura di), *Casa Borgo Stato. Intorno alla sussidiarietà*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011, p. 314 ss.



organismi dedicati anche nell'ambito della Curia romana. Infatti non è un caso che nel 2004 papa Giovanni Paolo II abbia fondato in seno al Pontificio consiglio per i laici, la Sezione Chiesa e Sport<sup>61</sup>. Successivamente, nel 2011, anche il Presidente del Pontificio consiglio della cultura – il cardinale Gianfranco Ravasi – ha dato vita al nuovo Dipartimento "Cultura e sport"<sup>62</sup>. Sono iniziative precedute a livello nazionale dalla Conferenza episcopale italiana che fin dal 1987 istituisce l'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Vedi [www.laici.va/content/laici/it/sezioni/chiesa-e-sport.html](http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/chiesa-e-sport.html). Nel relativo profilo si specifica che la Sezione è destinata "1) a essere nella Chiesa punto di riferimento per le organizzazioni sportive nazionali e internazionali; 2) a sensibilizzare le Chiese locali all'importanza della cura pastorale degli ambienti sportivi richiamandole al tempo stesso alla necessità di stimolare la collaborazione tra le associazioni degli sportivi cattolici; 3) a favorire una cultura dello sport come mezzo di crescita integrale della persona al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli; 4) a promuovere lo studio di tematiche specifiche attinenti lo sport soprattutto dal punto di vista etico; 5) a organizzare e sostenere iniziative atte a suscitare testimonianze di vita cristiana tra gli sportivi".

Tra le pubblicazioni del Consiglio vedi in ordine cronologico, *Il mondo dello sport oggi: campo di impegno cristiano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, e per lo stesso editore *Lo sport: una sfida educativa e pastorale*, 2008, nonché *Sport, educazione, fede. Per una nuova stagione del movimento sportivo cattolico*, 2011.

<sup>62</sup> Vedi [www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/sport.html](http://www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/sport.html), ove si specifica che il Dipartimento cultura e sport come obiettivo: "1) promuove l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e il mondo dello sport, affinché esso si apra sempre più alla fede cristiana, creatrice di cultura; 2) favorisce l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli; 3) allaccia, assieme agli altri uffici della Santa Sede operanti in questo settore, rapporti con gli organismi internazionali dello sport, e con le associazioni cattoliche sportive.; 4) facilita il dialogo Chiesa-sport a livello di università e di Centri e organizzazioni sportivi, e promuove incontri tra questi ambienti culturali".

Tra le diverse iniziative si menziona la promozione del seminario internazionale dal titolo "Credenti nel mondo dello sport", 21 ottobre 2013, in occasione dell'Anno della fede (2012-2013, *amplius* in [www.anusfidei.va](http://www.anusfidei.va)).

<sup>63</sup> [www.chiesacattolica.it/turismo](http://www.chiesacattolica.it/turismo). Per ciò che attiene allo sport, in particolare, ha il compito di "approfondire linee pastorali per un progetto ecclesiale di attivazione delle istanze educative e formative dello sport negli ambiti delle comunità cristiane, delle associazioni, gruppi e movimenti; costituire collegamenti con gli enti e organismi di promozione sportiva di ispirazione cristiana al fine di elaborare obiettivi comuni pure nella diversa collocazione pastorale, metodologica e pratica; tenere contatti con enti, organismi, federazioni sportive a carattere civile per eventuali collaborazioni finalizzate all'incremento dei valori umani e alla soluzione di problemi di comune interesse" (ivi sub informazioni generali).

Con detti organismi collabora la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, nata a Roma nel 2008 ([www.gp2sport.org](http://www.gp2sport.org)).



Sempre da parte cattolica è da menzionare una recente iniziativa che collega il calcio al dialogo fra le fedi e alla pace tra i popoli, ispirata dallo stesso papa Francesco. Ci si riferisce alla prima partita interreligiosa di calcio per la pace, disputata presso lo stadio Olimpico di Roma, il 1° settembre 2014<sup>64</sup>, che ha visto la partecipazione di diversi giocatori – ancora in attività o già ritirati dalla fase agonistica – appartenenti a diversi gruppi religiosi (cattolici, altre denominazioni cristiane, ebrei, musulmani, buddhisti, etc.)<sup>65</sup>.

Nel discorso ai partecipanti e promotori il Pontefice ha sottolineato, tra l'altro, come l'incontro organizzato possa essere una occasione "per riflettere sui valori universali che il calcio e lo sport in genere possono favorire: la lealtà, la condivisione, l'accoglienza, il dialogo, la fiducia nell'altro". Trattandosi di valori "che accomunano ogni persona a prescindere dalla razza, dalla cultura e dal credo religioso", definendo l'evento occasione "per far capire che è possibile costruire la cultura dell'incontro e un mondo di pace, dove credenti di religioni diverse, conservando la loro identità ... possono convivere in armonia e nel reciproco rispetto"<sup>66</sup>.

Del resto l'attenzione allo sport, per limitarsi all'ambito cristiano, è condiviso a vari livelli da differenti denominazioni<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> La partita – legata ad un'iniziativa di raccolta fondi a favore di due organizzazioni benefiche rivolte ai minori – è stata trasmessa in diretta radiofonica e televisiva dalla Rai sotto il patrocinio del Comune di Roma, del Comitato olimpico nazionale italiano, della Federazione italiana giuoco calcio e della Lega Serie A.

<sup>65</sup> Si segnala, però, il rifiuto di partecipare all'incontro dell'ex giocatore egiziano Mohamed Aboutreika motivata in un suo *twitter* dalla "partecipazione di sionisti", ovvero dei giocatori israeliani Yossi Benayoun, Dudu Aouate e Tomer Hemed. Si tratta di decisione – ripresa ampiamente dalla stampa nazionale di fine agosto 2014 – che si contestualizza, dal punto di vista del calciatore, nella reazione all'ennesima situazione di crisi tra Israele e Palestina, della quale ultima è sostenitore.

<sup>66</sup> Il testo integrale del discorso può leggersi in [www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/september/documents/papa-francesco\\_20140901\\_partita-calcio-interreligiosa.html](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/september/documents/papa-francesco_20140901_partita-calcio-interreligiosa.html).

<sup>67</sup> Da menzionare è la *Muscular Christianity* ovvero il movimento che in ambito protestante nell'Ottocento propone un modello di valorizzazione dell'attività sportiva, in chiave moderna. Su questa scia si colloca la fondazione nel 1844 della *Young Men Christian Association* (YMCA) – e più tardi nel 1855 della *Young Women Christian Association* (YWCA), per il settore femminile – che attribuisce un valore primario allo sport per la costruzione di una buona moralità e, quindi, il suo ruolo educativo. Centralità avvalorata pure dalla creazione da parte di suoi membri di due nuovi sport, la pallacanestro e la pallavolo. La YMCA e la sua variante al femminile hanno avuto una celere diffusione internazionale. A livello mondiale si rinvia a [www.ymca.int](http://www.ymca.int) (*World Alliance of YMCAs*) e a [www.worldywca.org](http://www.worldywca.org) (*World YWCA*).

Per un'analisi interdisciplinare della dottrina in materia, in una prospettiva che tiene



Pur non essendo certo questa la sede per approfondire le diverse valutazioni delle attività sportive da parte dei vari gruppi religiosi, anche se si può notare una certa ostilità nei confronti di talune discipline manifestata ad esempio dai testimoni di Geova o in ambito islamico<sup>68</sup>. Vale, in ogni caso la pena di menzionare talune iniziative di valorizzazione dello sport intraconfessionali, come è il caso delle maccabiadi<sup>69</sup> e dei giochi della solidarietà islamica<sup>70</sup>.

#### 4 – La neutralità UEFA. La previsione congiunta dei divieti di discriminazione e propaganda anche religiosa

Lo statuto FIFA riconosce sei confederazioni, nelle quali sono raggruppate le federazioni nazionali su base continentale<sup>71</sup>. Per ragioni geografiche e di importanza storica ed economica la disamina che segue si limita ai testi della *Union of European Football Association* (UEFA)<sup>72</sup> che dal 1954 – quindi

---

conto sia della visione protestante sia di quella cattolica vedi da ultimo N.J. WATSON, A. PARKER, *Sport and the Christian Religion. A Systematic Review of Literature*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, *passim*, spec. p. 44 ss. Degli stessi autori vedi inoltre *Sport and Christianity. Historical and Contemporary Perspectives*, Routledge, London, 2012.

<sup>68</sup> Nota è la diffidenza dei primi soprattutto nei confronti degli sport di squadra di tipo competitivo così come la ricorrente interpretazione letterale degli hadith del Profeta in forza della quale, pur consigliando l'attività fisica, si suggeriscono tra le discipline da praticare l'equitazione, il tiro con l'arco, il nuoto, la corsa e la lotta. Sul punto, più diffusamente, M. Amara, *An Introduction to the Study of Sport in the Muslim World*, in B. Houlihan (a cura di), *Sport and Society. A Student Introduction*, 2a ed., Sage Publications, London, 2008, p. 532 ss.

<sup>69</sup> *Kermesse* polisportiva nata in ambito ebraico nel 1932, che si tiene tendenzialmente ogni quattro anni, alternativamente in Israele o in Europa. In Italia si è svolta l'edizione del 2007. Per maggiori informazioni si rinvia al sito della *Maccabi World Union* ([www.maccabi.org](http://www.maccabi.org)).

<sup>70</sup> Sono organizzati dalla *Islamic Solidarity Sports Federation* ([//isfed.org](http://isfed.org)), fondata nell'ambito della Organizzazione della conferenza islamica (OIC) nel 1985.

<sup>71</sup> Seguendo l'ordine di cui all'art. 20 dello statuto FIFA, La *Confederación Sudamericana de Fútbol* (CONMEBOL), l'*Asian Football Confederation* (AFC), l'*Union of European Football Association* (UEFA), la *Confederation of African Football* (CAF), la *Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football* (CONCACAF) e l'*Oceania Football Confederation* (OFC) i cui rispettivi siti istituzionali sono [www.conmebol.com](http://www.conmebol.com), [www.the-afc.com](http://www.the-afc.com), [www.uefa.com](http://www.uefa.com), [www.cafonline.com](http://www.cafonline.com), [www.cocacaf.com](http://www.cocacaf.com) e ancora [www.oceaniafootball.com](http://www.oceaniafootball.com).

<sup>72</sup> Il sito ufficiale è accessibile anche in italiano ([//it.uefa.com](http://it.uefa.com)). Si rileva, però, che gran parte dei documenti – come ad esempio le decisioni – sono disponibili solo in inglese.



da sessanta anni<sup>73</sup> – governa il calcio continentale europeo<sup>74</sup> e comprende, nell'ordine, anche le federazioni nazionali di Armenia, Azerbaijan, Cipro, Georgia, Israele, Kazakistan, Russia e Turchia.

Ai sensi dell'art. 1, comma primo, del proprio statuto deve essere politicamente e religiosamente neutrale<sup>75</sup>. Fa proprio, quindi, un concetto di neutralità anche religiosa, come appena osservato, formalmente estraneo allo statuto FIFA. Principio invece presente, sia pure in modo differente, nel corrispondente testo dell'*International Football Association Board* (IFAB), ovvero dell'organismo competente in via esclusiva all'emanazione delle *Laws of the Game* (le c.d. regole del gioco)<sup>76</sup>, del quale fanno parte le quattro federazioni britanniche, le c.d. *Home Nations* della fondazione, risalente al 2 giugno 1886<sup>77</sup> e, dal 1913 – in seguito alla rapida diffusione del gioco del calcio – pure la FIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma terzo dello statuto si statuisce infatti che il *Board* non ha alcuna affiliazione politica e religiosa<sup>78</sup>.

---

<sup>73</sup> Basilea 15 giugno 1954. In occasione della ricorrenza dei sessantenni la UEFA ha reso disponibile una sezione del proprio sito ([//it.uefa.org/60-years/overview/index.html](http://it.uefa.org/60-years/overview/index.html)) dove è possibile visionare una cronologia, delle notizie e dei video relativi al periodo.

<sup>74</sup> Rientrano nella sua competenza la *Champions League*, *Europa League* e la *Super Cup* e l'organizzazione degli Europei di calcio, i cui rispettivi regolamenti sono visionabili all'indirizzo [www.uefa.org/documentlibrary/regulations](http://www.uefa.org/documentlibrary/regulations).

<sup>75</sup> Lo statuto UEFA, edizione 2014 può leggersi in [www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/WhatUEFAis/02/09/93/25/2099325\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/WhatUEFAis/02/09/93/25/2099325_DOWNLOAD.pdf). Ex art. 4 – posto sempre tra le "General Provisions" (artt. 1-4) – le lingue ufficiali della UEFA sono l'inglese, il francese e il tedesco ma anche in questo caso, come per la FIFA, fa fede la versione in inglese, come ribadito anche dall'art. 89 del regolamento organizzativo 2014 (in [www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/11/23/82/2112382\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/11/23/82/2112382_DOWNLOAD.pdf)).

I suoi rapporti con la FIFA sono regolati dall'art. 3 dello statuto "Relationship with FIFA", ai sensi del quale – "1. UEFA shall be a Confederation recognized by FIFA. 2. UEFA shall, if necessary, define its relations and respective jurisdiction with FIFA by contract".

<sup>76</sup> In ordine alle previsioni delle *Laws of the Game* connesse con il fattore religioso vedi *infra* par. 6.

<sup>77</sup> Ovvero *The Football Association* ([www.thefa.com](http://www.thefa.com)) per l'Inghilterra, *The Football Association of Wales* ([www.faw.org.uk](http://www.faw.org.uk)), *The Irish Football Association* ([www.irishfa.com](http://www.irishfa.com)), ora solo per l'Irlanda del Nord e *The Scottish Football Association* ([www.scottish.co.uk](http://www.scottish.co.uk)), tutte fondate tra il 1863 e il 1880.

Lo scopo originario dell'istituzione era appunto quello dapprima di codificare in modo uniforme le regole del calcio e poi di assicurarne l'osservanza uniforme e la loro eventuale modifica, se necessario. L'archivio dei *meetings* IFAB degli anni 1886-2004 è ospitato dalla *Soccer South Bay Referee Association* all'indirizzo [//ssbra.org/html/laws/ifab.html](http://ssbra.org/html/laws/ifab.html).

<sup>78</sup> Lo statuto IFAB 2014 ([www.fifa.com/mm/document/affederation/ifab/02/26/11/50/14.05.08\\_ifab\\_statutes\\_final\\_opt\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/ifab/02/26/11/50/14.05.08_ifab_statutes_final_opt_neutral.pdf)) è emanato nel corso del meeting fondativo del



Si nota incidentalmente che le federazioni nazionali associate – per l'Italia la già evocata Federazione italiana giuoco calcio – sono responsabili per l'organizzazione e l'implementazione del calcio nei rispettivi paesi<sup>79</sup> e hanno, tra gli altri l'obbligo di rispettare lo statuto UEFA<sup>80</sup>, ricordando che gravi violazioni di questo possono comportare l'esclusione dalla Confederazione<sup>81</sup>.

Quanto alla discriminazione i diversi testi normativi vanno nella stessa direzione di quelli della FIFA, proprio a partire dallo statuto che pone tra gli obiettivi UEFA la promozione del calcio in Europa senza discriminazioni anche religiose<sup>82</sup>.

Connessa alla prescrizione *de qua* è quella che condiziona l'accesso alle competizioni sportive di ogni federazione, lega o club affiliato non solo al rispetto dello statuto ma anche dei regolamenti e delle decisioni degli organi competenti, presi alla stregua della suddetta normativa, quindi ad osservare pure l'ora citato divieto di discriminazione<sup>83</sup>.

Nello statuto sono inserite sia norme che riguardano l'amministrazione della giustizia<sup>84</sup> sia le misure disciplinari comminabili<sup>85</sup>.

In generale tutti gli organi dell'amministrazione della giustizia – compresa la Commissione di controllo finanziario dei *clubs* – sono composti da membri indipendenti, eletti per 4 anni dal Comitato esecutivo<sup>86</sup>, vincolati solo dalle normative UEFA, che non possono appartenere ad altri organi o comitati della medesima, devono astenersi in

---

13 gennaio 2014. Si tratta del primo atto di questo tipo IFAB. La svolta segna l'indipendenza del *Board* che diventa un'associazione autonoma, anch'essa retta dalle norme del codice civile svizzero. In precedenza era retto dalle *Rules of the IFAB*, risalenti al febbraio 1993, poste alla fine della *Laws of the Game*, fino all'edizione 2013. L'IFAB non è ancora dotato di un proprio sito per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione ad esso dedicato accessibile dal portale FIFA ([www.fifa.com/aboutfifa/organisationifab/about/ifab.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/organisationifab/about/ifab.html)).

Pur non avendo per statuto affiliazioni religiose o politiche si rileva la presenza di una croce nell'emblema della *Irish Football Association*.

<sup>79</sup> Statuto UEFA, art. 5 "Membership".

<sup>80</sup> Statuto UEFA, art. 7 *bis* "Obligation of Member Association", comma primo, let. b).

<sup>81</sup> Statuto UEFA, art. 8 "Withdrawal and Termination of Membership, Exclusion, Dissolution of a Member Association", comma terzo, let. b).

<sup>82</sup> Statuto UEFA, art. 4 "Objectives" – "1. b) Promote football in Europe in a spirit of peace, understanding and fair play, without any discrimination on account of politics, gender, religion, race or any other reason".

<sup>83</sup> Cfr. statuto UEFA, art. 50 "Competition Regulations", comma secondo.

<sup>84</sup> Statuto UEFA, titolo V "Organs", 4. "Administration of Justice", artt. 32-34.

<sup>85</sup> Statuto UEFA, titolo XI "Disciplinary Measures, artt. 52-58.

<sup>86</sup> Cfr. statuto UEFA, art. 32 "Organs for the Administration of Justice".



ogni caso di conflitto di interesse acclarato o percepito tale. Di specifico interesse, in quanto titolari della giurisdizione sulle questioni disciplinari di primo e secondo grado, sono la Commissione disciplinare, etica e di controllo e la Commissione d'appello<sup>87</sup>, così come gli ispettori etici e disciplinari che rappresentano la UEFA nei procedimenti davanti alle predette commissioni disciplinari<sup>88</sup>.

Quanto alle misure in concreto è da segnalare la distinzione tra quelle dirette alle federazioni nazionali e ai *clubs*<sup>89</sup> e quelle contro le persone fisiche<sup>90</sup>, anche se alcune di queste sono comuni come l'avvertimento, il richiamo e la multa. Gli organi per l'amministrazione della giustizia oltre a infliggere sanzioni disciplinari, possono impartire direttive, in aggiunta alle misure disciplinari e assicurano l'esecuzione di queste o possono costringere le parti a tenere un determinato comportamento<sup>91</sup>.

In attuazione dell'art. 56 dello statuto UEFA<sup>92</sup>, il regolamento disciplinare vigente<sup>93</sup>, contiene le norme sostanziali e procedurali di

---

<sup>87</sup> Statuto UEFA, art. 33 "Control, Ethics and Disciplinary Body" e art. 34 "Appeals Body", cui si rinvia quanto alle rispettive composizioni, esercizio delle funzioni e competenza. Si segnala che *ex art. 34*, comma terzo, sono previsti casi di rinvio diretto alla Commissione d'appello nella ricorrenza di circostanze di urgenza, in particolare in ipotesi di ammissione o esclusioni da competizioni UEFA.

Ai sensi dell'art. 5 "Applicable Law", del regolamento disciplinare 2014 (*amplius infra* nel testo), dette commissioni disciplinari fondano le loro decisioni oltre che sugli statuti, regolamenti, direttive e decisioni, sulle "Laws of the Game", altresì sulla legislazione svizzera e su ogni altra legge che considerino applicabile.

<sup>88</sup> Statuto UEFA, art. 34 *bis* "Ethics and Disciplinary Inspectors".

<sup>89</sup> Statuto UEFA, art. 53 "Disciplinary Measures against Member Associations and Clubs".

<sup>90</sup> Statuto UEFA, art. 54 "Disciplinary Measures against Individuals".

<sup>91</sup> Statuto UEFA, art. 55 "Disciplinary Measures and Directives".

In tema di discriminazione vedi inoltre il Regolamento organizzativo 2014, adottato ai sensi dello statuto UEFA, dal Comitato esecutivo, nell'assemblea del 13 maggio, in vigore dal 1° giugno, in sostituzione del testo precedente del 2012 ([www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/11/23/82/2112382\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/11/23/82/2112382_DOWNLOAD.pdf)), che si occupa dell'organizzazione strutturale della UEFA. Ai sensi dell'art. 61 ("Ethical conduct, professional conduct and other duties") ai membri dei comitati e dei gruppi di esperti è, tra l'altro, richiesto di non offendere la dignità di una persona o di un gruppo di persone mediante parole o azioni sprezzanti, discriminatorie o denigratorie o con azioni riguardanti etnia, razza, colore, cultura, lingua, religione, politica, genere o qualsiasi altra ragione (comma secondo, lett. i).

<sup>92</sup> Statuto UEFA, art. 56 "Disciplinary set of rules" – «The Executive Committee shall have the power to issue the "Disciplinary Regulations" or other specific regulations setting out procedures for the administration of justice and disciplinary rules».

<sup>93</sup> La versione che fa fede è scaricabile da [www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/)



dettaglio che presiedono alla punizione degli illeciti disciplinari (art. 1, comma primo), rientranti nel campo di applicazione materiale<sup>94</sup>.

Ha per scopo la realizzazione degli obiettivi UEFA di cui all'art. 2 dello statuto, e quindi – tra gli altri – di promuovere il calcio in Europa senza discriminazioni anche religiose<sup>95</sup>.

Sono in primo luogo soggetti al regolamento e sottoposti ai poteri disciplinari UEFA *ex art.* 3 le federazioni nazionali, i *clubs* e i rispettivi funzionari, gli ufficiali di gara, i giocatori e tutte le persone incaricate dalla Confederazione medesima di una funzione. Tutti sono vincolati a riconoscere gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni così come le già evocate “Laws of the Game”, emanate dall'*International Football Association Board* (IFAB)<sup>96</sup>.

Per quanto concerne più propriamente l'indagine *de qua* l'art. 14 sotto la rubrica “Razzismo, altri comportamenti discriminatori e propaganda” contiene diverse statuizioni rilevanti.

Prima di addentrarsi nel merito occorre tuttavia precisare che la prima norma in materia presente nel regolamento disciplinare risale solo all'edizione del 2006, con l'introduzione *sub art.* 11 *bis*<sup>97</sup>. Si trattava di una disposizione meno articolata che, sotto la diversa rubrica “Discriminazione e condotte affini”, è confermata nelle successive edizioni del 2008, 2011 e

---

[Regulations/uefaorg/UEFACompDisCases/02/11/23/49/2112349\\_DOWNLOAD](http://Regulations/uefaorg/UEFACompDisCases/02/11/23/49/2112349_DOWNLOAD).

Anch'esso – come il Regolamento organizzativo – approvato dal Comitato esecutivo il 13 maggio 2014, è in vigore dal 1° giugno. Si applica agli illeciti disciplinari commessi dopo tale data salvo il caso in cui preveda misure sanzionatorie più favorevoli anche retroattivamente (risp. artt. 69 e 70).

<sup>94</sup> Ai sensi dell'art. 2 (“Scope of material application”), comma primo, il regolamento si applica a tutte le violazioni degli statuti, regolamenti, direttive o decisioni della UEFA con l'eccezione delle violazioni del regolamento UEFA sulla concessione di licenza ai *clubs* che rientrano nella competenza della Commissione di controllo finanziario dei medesimi, retta da regole procedurali proprie.

<sup>95</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 1 “Subject and Objectives”, comma secondo.

<sup>96</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 3 “Scope of personal application”.

<sup>97</sup> Regolamento disciplinare UEFA 2006, art. 11 *bis* “Discrimination and similar conduct” – “1. Anyone who insults the human dignity of a person or group of persons by whatever means, including on grounds of colour, race, religion or ethnic origin, will incur a suspension for five matches or for a specified period. 2. Any member association or club whose supporters engage in the behaviour described in paragraph 1, will incur a minimum fine of CHF 30.000. 3. If particular circumstances so require, the disciplinary body may impose additional sanctions on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, awarding of a match by default, the deduction of points or disqualification from the competition. 4. Any form of extremist ideological propaganda is banned before, during and after matches. The sanctions laid down in paragraphs 1 to 3 above apply”.



2012. Pertanto, l'introduzione della attuale formulazione, risale alla precedente versione delle *Regulations* del 2013<sup>98</sup>.

In primo luogo punisce il fatto – se compiuto dai soggetti ora individuati *ex art. 3* – di chi “insulti la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone per qualsiasi motivo, incluso per motivi legati al color della pelle, alla razza, alla religione o all'origine etnica” con la sospensione “per almeno 10 partite o per un periodo di tempo determinato o in altre sanzioni ritenute appropriate” (art. 14, comma primo)<sup>99</sup>.

Il comma successivo estende la punizione per la stessa condotta anche qualora sia ascrivibile a uno o più sostenitori di una federazione nazionale o di un club, ovvero di soggetti che formalmente non rientrano nel campo di applicazione personale di cui all'art. 3. In questo caso la relativa sanzione viene ad incidere sulla relativa federazione o club che risulta colpito, come minimo, con la misura della chiusura parziale dello stadio (art. 14, comma secondo)<sup>100</sup>.

La fattispecie insulti alla dignità umana di una persona o di un gruppo di persone anche per motivi di religione integra, se commesso dai sostenitori, uno di quei casi riconducibile al precedente art. 8 che irroga alla federazione nazionale o al club – vincolati all'osservanza di una regola di condotta di cui agli statuti o ai regolamenti UEFA – provvedimenti disciplinari e direttive<sup>101</sup>, qualora detta regola sia violata a seguito di un comportamento di uno dei suoi membri, giocatori, funzionari, sostenitori o ogni altra persona che eserciti una funzione per conto della stessa federazione o club anche se la federazione o il club interessati possono

---

<sup>98</sup> Tutte le *Disciplinary Regulations* citate nel testo possono leggersi all'indirizzo [www.uefa.org/disciplinary/disciplinary-cases/regulations/index.html](http://www.uefa.org/disciplinary/disciplinary-cases/regulations/index.html).

<sup>99</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma primo, “Any person under the scope of Article 3 who insults the human dignity of a person or group of persons on whatever grounds, including skin colour, race, religion or ethnic origin, incurs a suspension lasting at least ten matches or a specified period of time, or any other appropriate sanction”.

<sup>100</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma secondo, “If one or more of a member association or club's supporters engage in the behaviour described in paragraph 1, the member association or club responsible is punished with a minimum of a partial stadium closure”.

<sup>101</sup> Cfr. regolamento disciplinare UEFA, art. 7 “Directives” – “1. Directives demand certain behaviour on the part of those concerned. 2. In addition to disciplinary measures, the disciplinary bodies may issue directives stipulating the manner in which a disciplinary measure must be carried out. 3. The disciplinary bodies may also award compensation for damage where a member association or club is liable for that damage on the basis of Article 8 or 16”.



provare l'assenza di ogni colpa o negligenza<sup>102</sup>, nella sostanza, quindi, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni aggiuntive sono applicabili in caso di recidiva. Un secondo reato è punito con una partita giocata a porte chiuse e con una multa pari a 50.000 euro, mentre ogni successiva violazione comporta ulteriori partite giocate a porte chiuse, la chiusura dello stadio, la perdita della partita, la sottrazione di punti o la squalifica dalla competizione<sup>103</sup>.

Come già anticipato dallo statuto e qui ribadito e precisato che, delle misure supplementari possono essere imposte in aggiunta dal competente organo disciplinare – Commissione disciplinare, etica e di controllo e Commissione d'appello<sup>104</sup> – qualora le circostanze lo richiedano (art. 14, comma quarto)<sup>105</sup>. I predetti provvedimenti possono poi essere combinati con direttive specifiche volte a far fronte a dette condotte (art. 14, comma sesto)<sup>106</sup>.

Resta inteso che, qualora intervenga una sospensione da parte dell'arbitro a causa di condotte razziste e/o discriminatorie, la partita possa essere dichiarata persa (art. 14, comma quinto)<sup>107</sup>. Non è agevole – anche al di là della rubrica dell'articolo che, come già rilevato, parla di

---

<sup>102</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 8 "Responsability" – " A member association or club that is bound by a rule of conduct laid down in UEFA's Statutes or regulations may be subject to disciplinary measures and directives if such a rule is violated as a result of the conduct of one of its members, players, officials or supporters and any other person exercising a function on behalf of the member association or club concerned, even if the member association or the club concerned can prove the absence of any fault or negligence".

<sup>103</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma terzo, "The following disciplinary measures apply in the event of recidivism: a) a second offence is punished with one match played behind closed doors and a fine of € 50,000; b) any subsequent offence is punished with more than one match behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points or disqualification from the competition".

<sup>104</sup> Entità alle quali è dedicato parte del titolo II, capi I e II del regolamento disciplinare. Quanto alla loro costituzione, composizione e funzionamento vedi pure i già richiamati artt. 33 e 34 dello statuto UEFA.

<sup>105</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma quarto, "If the circumstances of the case require it, the competent disciplinary body may impose additional disciplinary measures on the member association or club responsible, such as the playing of one or more matches behind closed doors, a stadium closure, the forfeiting of a match, the deduction of points or disqualification from the competition".

<sup>106</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma sesto, "The above disciplinary measures may be combined with specific directives aimed at tackling such conduct".

<sup>107</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma quinto, "If the match is suspended by the referee because of racist and/or discriminatory conduct, the match may be declared forfeit".



razzismo, altre condotte discriminatorie e propaganda – dedurre dal tenore letterale se l’espressione “condotta razzista e/o discriminatoria” sia da considerarsi un particolare *genus* della *species* offese alla dignità umana per motivi anche di razza e religione, una previsione a sé stante o un’aggravante. Il fatto che al verificarsi della stessa sia collegata la possibile dichiarazione di perdita della partita fa presumere che, perlomeno, debba considerarsi una fattispecie più grave, in quanto accostabile, per ciò che concerne la sanzione, all’ipotesi di seconda recidiva di offese alla dignità umana *tout court* considerata *ex art. 14, comma terzo, lett. b)*.

Nondimeno qualche indizio aggiuntivo può essere desunto dal successivo comma settimo che vieta tutte le forme di propaganda ideologica, politica e religiosa, statuendo in caso di violazione l’applicazione per analogia dei paragrafi precedenti<sup>108</sup>. Va rimarcato che qui per la prima volta nelle *Disciplinary Regulations* UEFA si connette in ambito calcistico la non discriminazione alla propaganda. Se a partire dal testo del 2006 ci si limitava a proibire ogni forma di propaganda ideologica (art. 11 *bis*, comma quarto) dal 2013 e nella versione attualmente in vigore viene aggiunto pure il divieto di quella politica e religiosa.

Naturalmente rimane tutta da valutare la conciliabilità di questa previsione con le modifiche apportate ora in via definitiva alla regola 4 delle *Laws of the Game*, dove nel paragrafo dedicato agli altri equipaggiamenti è autorizzato l’utilizzo, a determinate condizioni, di copricapi, nella specie il velo per le giocatrici musulmane e il turbante per i giocatori sikh. Il tutto considerando che ai sensi della decisione 1 dell’IFAB sulla regola predetta rimane comunque operativo il divieto di recare *slogans*, scritte o immagini di carattere politico, religioso o personale<sup>109</sup>.

Un’altra ipotesi che si collega a quella ora accennata è quella contenuta nel successivo art. 16 che pone a carico delle federazioni e dei club padroni di casa – quindi sempre a titolo di responsabilità oggettiva – taluni comportamenti inappropriati dei propri *supporters*, ipotizzando la loro soggezione a misure disciplinari e direttive anche in assenza di qualsiasi negligenza nell’organizzazione dell’incontro. Tra le condotte censurate – per le quali non è però dettagliata la sanzione e trovano quindi

---

<sup>108</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 14, comma settimo, “All forms of ideological, political and religious propaganda are forbidden. If this provision is breached, paragraphs 1 to 6 above apply by analogy”.

<sup>109</sup> *Amplius infra* par. 6.



applicazione i principi generali di cui all'art. 17<sup>110</sup> – è inclusa la trasmissione mediante l'uso di gesti, parole, oggetti od ogni altro mezzo di qualsiasi messaggio estraneo alla manifestazione sportiva, in particolare dei messaggi di natura politica, ideologica, religiosa, offensiva o provocatoria<sup>111</sup>.

Il divieto di trasmissione di messaggi anche religiosi riguarda pertanto anche i tifosi. Va osservato che non è specificato alcunché in ordine al tenore del messaggio che evidentemente potrebbe essere sia di natura positiva sia negativa. Nondimeno qualora si sostanzi in una mera forma di propaganda religiosa si deve ritenere che la stessa ricada nella più precisa previsione di cui all'ora richiamato art. 14, comma settimo.

Pertanto, ricapitolando, il sistema delineato in proposito dalle *Disciplinary Regulations* 2014 prevede le seguenti fattispecie: 1) l'offesa alla dignità umana di una persona o di un gruppo di persone per qualsiasi motivo, incluso il colore della pelle, la razza, la religione o le origini etniche (art. 14, comma primo e secondo); la punibilità della condotta *tout court* razzista o discriminatoria (art. 14, comma quinto), il divieto di propaganda ideologica, politica e religiosa (art. 14, comma settimo); il divieto di trasmissione di messaggi anche religiosi (art. 16, comma secondo, lett. e).

Va poi evidenziata l'azione che anche la UEFA come già la FIFA svolge in materia di antidiscriminazione, in ossequio pure agli 11 valori UEFA, in particolare al numero dieci che sotto la rubrica "Rispetto", testualmente afferma che

"il rispetto è un principio fondamentale del calcio. Il rispetto per il gioco, l'integrità, la diversità, la dignità, la salute dei giocatori, le regole, gli arbitri, gli avversari e i tifosi. Il nostro messaggio è chiaro: tolleranza zero contro il razzismo, violenza e doping. Il calcio unisce le persone e supera le differenze. Il colore della pelle non si vede sotto

---

<sup>110</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 17 "General principles".

<sup>111</sup> Regolamento disciplinare UEFA, art. 16 "Order and security at UEFA competition matches", comma secondo, lett. e) "However, all associations and clubs are liable for the following inappropriate behaviour on the part of their supporters and may be subject to disciplinary measures and directives even if they can prove the absence of any negligence in relation to the organization of the match: ... e) the use of gestures, words, objects or any other means to transmit any message that is not fit for a sports event, particularly messages that are of a political, ideological, religious, offensive or provocative nature".

Tra gli altri comportamenti che importano l'insorgere di una siffatta responsabilità si possono citare in parallelo, ad esempio, l'invasione di campo tentata o consumata (lett. a), il lancio di oggetti (lett. b), l'uso di puntatori laser (lett. d) e atti di danneggiamento (lett. f).



una maglia da calcio e per la UEFA sarà sempre così. Sul campo e sugli spalti il calcio deve essere un esempio”<sup>112</sup>.

Nella stessa direzione si segnala pure l’esistenza della Commissione Fair Play e Responsabilità Sociale – una delle diciannove in cui si articola la UEFA – che propone le politiche della Confederazione in questo ambito, promuovendo tra l’altro la nozione di rispetto nel calcio europeo<sup>113</sup>.

Nell’approccio al tema della responsabilità sociale, un ruolo di primo piano riveste inoltre la campagna contro la discriminazione e i razzismo anche religiosi<sup>114</sup>, affrontata con la collaborazione del *network Football Against Racism in Europe* (FARE)<sup>115</sup>. Tra i frutti più recenti di detta *partnership* si segnalano i *FARE Action Weeks*, che si tengono una volta all’anno, durante il mese di ottobre nell’ambito dello svolgimento della terza giornata di *Champions* e di *Europa League*.

---

<sup>112</sup> [//it.uefa.org/about-uefa/eleven-values/index.html](http://it.uefa.org/about-uefa/eleven-values/index.html).

<sup>113</sup> Ne è disponibile una pagina anche in italiano all’indirizzo [//it.uefa.org/social-responsibility/index.html](http://it.uefa.org/social-responsibility/index.html). Il Fair Play and Social Responsibility Committee redige un rapporto. Quello relativo al 2012/2013 è scaricabile da [www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/10/87/68/2108768\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/General/02/10/87/68/2108768_DOWNLOAD.pdf). In ogni caso per il maggior numero di documenti presenti si rinvia alla pagina in inglese ([www.uefa.org/social-responsibility/index.html](http://www.uefa.org/social-responsibility/index.html)), dove sono disponibili fra le altre la *UEFA Executive Committee Declaration against Racism 2005*, la *XXXVII UEFA Ordinary Congress Resolution European Football united against racism 2013* e, non ultima, la Dichiarazione del Parlamento europeo 14 marzo 2006 sulla lotta al razzismo nel calcio.

<sup>114</sup> [//it.uefa.org/social-responsibility/anti-discrimination/index.html](http://it.uefa.org/social-responsibility/anti-discrimination/index.html).

<sup>115</sup> [//www.farenet.org](http://www.farenet.org). Si tratta di una rete internazionale con sede a Londra, composta di soggetti di diverso tipo (gruppi di tifosi, società amatoriali, ONG, etc.), avente lo scopo di “combattere contro le disuguaglianze nel mondo del calcio per inviare un messaggio unitario contro la discriminazione” (cfr. *about FARE*).

La collaborazione con la UEFA risale al 2001 e da parte di questa si risolve anche in un sostegno finanziario fornito alla rete FARE. Da citare le due conferenze “Unite against racism” del 2003 (Londra) e 2006 (Barcellona), che hanno condotto rispettivamente alla pubblicazione congiunta di due guide, rispettivamente dal titolo “Unite against racism in european football. UEFA guide to good practice” ([www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefa/UEFAMedia/258797\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefa/UEFAMedia/258797_DOWNLOAD.pdf)) e “Tackling racism in club football. A guide for clubs” ([www.uefa.org/newsfiles/459063.pdf](http://www.uefa.org/newsfiles/459063.pdf)). In questa ultima (disponibile anche in italiano su [//it.uefa.org/newsfiles/459067.pdf](http://it.uefa.org/newsfiles/459067.pdf)) si specifica che “essere razzisti vuol dire credere nella superiorità di una razza, religione o gruppo etnico” e che “il razzismo in genere viene espresso con un trattamento meno favorevole, insulti o pratiche che causano svantaggio” (p. 7 versione italiana). Ivi si sottolinea, altresì, come da un lato vi siano forme di razzismo risalenti come quelle concernenti gli ebrei (antisemitismo); dall’altro come si sia osservata una crescita in tempi recenti della islamofobia, quale causa di atti violenti e discriminanti nei confronti dei musulmani.



Che la lotta contro la discriminazione sia per la UEFA una priorità è avvalorato altresì dalla recente organizzazione della conferenza *Respect Diversity 2014*<sup>116</sup>, con la rete FARE e l'unione giocatori FIFPro<sup>117</sup>, ospitata dalla FIGC a Roma il 10 e 11 settembre. La Conferenza ha sottolineato come in un mondo globalizzato solo l'educazione possa presentarsi come lo strumento più idoneo a lottare in modo efficace contro la discriminazione in tutte le sue forme – in particolare per quelle legate alla razza – e di come il calcio per la sua diffusione e importanza possa costituire uno dei migliori strumenti adatti a tale scopo.

Se la lotta contro le discriminazioni su base anche religiosa trova una sua tutela e repressione nell'apparato normativo UEFA e FIFA – a livello di competizione internazionale – va rimarcata anche la possibilità di effettuare segnalazioni di episodi di discriminazione direttamente *on line* alla rete *Football Against Racism in Europe*, utilizzando l'apposito *form*<sup>118</sup>. Le stesse saranno, in primo luogo, pubblicate mensilmente sul sito<sup>119</sup> e inoltrate agli organismi calcistici competenti (FIFA, UEFA e federazioni nazionali), a seconda del luogo in cui si è verificato il fatto discriminatorio. Saranno inoltre sottoposte alle organizzazioni non governative locali che potranno eventualmente sollevare le questioni davanti alle autorità competenti<sup>120</sup>.

---

<sup>116</sup> [//it.uefa.org/social-responsibility/news/newsid=2145232.html](http://it.uefa.org/social-responsibility/news/newsid=2145232.html).

<sup>117</sup> Si tratta dell'organizzazione rappresentativa mondiale dei calciatori professionisti. Per maggiori notizie si rinvia al sito [www.fifpro.org](http://www.fifpro.org).

<sup>118</sup> In [www.emailmeform.com/builder/form/Pq1UiJc040aOsFaHdeMwV](http://www.emailmeform.com/builder/form/Pq1UiJc040aOsFaHdeMwV), da inviarsi compilato a [info@farenet.org](mailto:info@farenet.org).

Possono essere segnalati non solo azioni, espressioni o canti discriminatori bensì anche striscioni, bandiere ed altri materiali. Per facilitare il compito FARE ha predisposto una guida di 36 pagine dal titolo "Monitoring discriminatory signs and symbols in European football", la cui terza versione è disponibile in [www.farenet.org/wp-content/uploads/2014/08/Monitoring-discriminatory-signs-and-symbols-in-European-football.pdf](http://www.farenet.org/wp-content/uploads/2014/08/Monitoring-discriminatory-signs-and-symbols-in-European-football.pdf).

<sup>119</sup> [www.farenet.org/get-involved/report-discrimination/incidents-lists](http://www.farenet.org/get-involved/report-discrimination/incidents-lists).

<sup>120</sup> Per un esempio di provvedimento in materia di discriminazione in ambito UEFA vedi *Appeals Body, Decision of 22 January 2014 AFC Ajax*. La fattispecie concerne l'esposizione di uno striscione, recante la scritta "Fenian Bastard" durante la partita di *Champions League* del 6 novembre 2013 tra il Celtic FC di Glasgow e la compagine olandese AFC Ajax, da parte di tifosi di questa. In primo grado il *Control and Disciplinary Body*, aveva già inflitto alla compagine olandese, con decisione 12 novembre 2013, ad una multa pari a 25.000 euro per violazione dell'art. 16, comma secondo lett. e) delle *Disciplinary Regulations* UEFA. Nell'appello dell'ispettore disciplinare si eccepiva non solo che l'espressione *de qua* si riferisse inequivocabilmente alla comunità cattolica e alle origini religiose dei Celtic e dei loro tifosi – espressione peraltro a lungo utilizzata in senso dispregiativo nei confronti della squadra durante i *derby* contro i Rangers, e già sanzionata in detto contesto (vedi *CDB, Decision, 28 April 2011*) – ma altresì che



## 5 – La FIGC e le statuizioni nella materia *de qua*. La punizione della blasfemia

Quanto al contesto nazionale la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)<sup>121</sup> è, ai sensi del proprio statuto<sup>122</sup>, una associazione riconosciuta di diritto privato, federata al Comitato olimpico nazionale (CONI), “avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”<sup>123</sup>. È riconosciuta dallo stesso CONI, oltre che dalla UEFA e dalla FIFA, come l’unica federazione sportiva italiana competente per ogni aspetto riguardante il calcio<sup>124</sup>.

In virtù della propria affiliazioni agli ultimi due organismi menzionati, la FIGC – unitamente a leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale – è tenuta, tra l’altro, a rispettare gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni UEFA e FIFA nonché a conformarsi alle regole del giuoco del calcio adottate dall’*International Football Association Board*<sup>125</sup>. Proprio detta soggezione rende applicabile anche in ambito federale il principio di neutralità politica e religiosa, prevista espressamente dal già richiamato art. 1, comma primo, dello statuto UEFA<sup>126</sup>, formalmente ignota allo statuto della Federazione italiana.

Nello statuto la previsione circa il divieto di discriminazione è collocata all’art. 2 tra i “Principi fondamentali”, ove si precisa che “La FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”<sup>127</sup>. Si

---

l’espressione andasse punita ai sensi della più grave previsione contenuta all’art. 14. L’*Appeals Body*, accogliendo la tesi in oggetto condanna l’Ajax alla parziale chiusura dello stadio di Amsterdam (settore 127) per la successiva gara UEFA. La decisione può leggersi in *Case Law Control and Disciplinary Body and Appeals Body, Season 2013-2014, January 2014 – June 2014* ([www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/UEFACompDisCases/02/12/48/82/2124882\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/UEFACompDisCases/02/12/48/82/2124882_DOWNLOAD.pdf)), p. 43 ss.

<sup>121</sup> Il portale della Federazione è accessibile all’indirizzo [www.figc.it](http://www.figc.it).

<sup>122</sup> Lo statuto e il codice di giustizia sportiva vigenti – del quale si parlerà in seguito – sono stati deliberati congiuntamente con decreto del Commissario *ad acta* 30 luglio 2014, approvato il giorno successivo dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52. I relativi testi sono stati pubblicati in allegato al comunicato ufficiale della FIGC, n. 36/A del 1° agosto 2014.

<sup>123</sup> Statuto FIGC, art. 1, “Definizione e natura”, comma primo, statuto, visionabile all’indirizzo [www.figc.it/it/92/3827/Norme.shtml](http://www.figc.it/it/92/3827/Norme.shtml).

<sup>124</sup> Statuto FIGC, art. 1 cit., comma quarto.

<sup>125</sup> Statuto FIGC, art. 1 cit., comma quinto, spec. lett. b) e c).

<sup>126</sup> *Supra* par. 4.

<sup>127</sup> Statuto FIGC, art. 2, comma quinto.



tratta di una previsione generica nella quale, non sono immediatamente riconducibili le discriminazioni religiose, se non per il tramite di quelle razziali, così come l'uso dell'espressione discriminazione sociale appare non del tutto congruo.

Più dettagliate risultano, al contrario, le statuizioni di cui al codice di giustizia sportiva<sup>128</sup>, adottato "in conformità alle norme dell'ordinamento statale, allo statuto, ai principi di giustizia sportiva e al codice della giustizia sportiva del CONI, alle norme della FIFA e dell'UEFA"<sup>129</sup>, da considerarsi fonti normative superiori. Al titolo I *bis* "Norme di comportamento", l'art. 11 "Responsabilità per comportamenti discriminatori", primo comma<sup>130</sup>, punisce ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi, tra gli altri di religione o configuri propaganda ideologica<sup>131</sup> vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

I soggetti attivi possono essere molteplici. L'art. 11, comma secondo, distingue la categoria dei calciatori dai restanti soggetti vincolati all'osservanza del codice (dirigenti, tesserati di società, soci e non soci<sup>132</sup>),

---

<sup>128</sup> Per il testo si rinvia all'indirizzo [www.figc.it/it/99/3815/Norme.shtml](http://www.figc.it/it/99/3815/Norme.shtml). A proposito del sistema di giustizia sportiva in ambito FIGC vedi *amplius* L. COLANTUONI, *Giustizia sportiva nazionale e internazionale. Arbitrato e conciliazione nello sport*, in G. Nicoletta (a cura di), *Diritto dello sport. Ordinamento giustizia e previdenza*, 2<sup>a</sup> ed., Altalex Editore, Montecatini Terme, 2014, p. 153 ss.

<sup>129</sup> Così l'art. 1 del codice di giustizia sportiva FIGC sotto la rubrica "Rapporti tra il codice di giustizia sportiva della FIGC e le fonti normative superiori".

Per quanto riguarda viceversa il codice della giustizia sportiva CONI (cfr. Consiglio nazionale CONI, deliberazione 15 luglio 2014, n. 1518, in [www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html](http://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html)), che precede di pochi giorni l'omologo codice della FIGC, all'art. 1 "Ambito di applicazione" si precisa che lo stesso regola i procedimenti di giustizia innanzi alle federazioni nazionali (comma primo), restando tuttavia ferma la competenza di ogni federazione "a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle federazioni internazionali di appartenenza" (comma terzo).

<sup>130</sup> Codice di giustizia sportiva FIGC, art. 11 "1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

<sup>131</sup> Cfr. *supra* par. 4 circa la differente declinazione del divieto di propaganda ideologica accolta in ambito UEFA, dove (art. 14, comma settimo, regolamento disciplinare 2014) si menziona anche quella politica o religiosa. Inoltre ivi si parla di divieto di propaganda *tout court* e non di "propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

<sup>132</sup> Per la definizione della figura dei non soci l'art. 11 rinvia al precedente art. 1 *bis* "Doveri e obblighi generali" dello stesso codice. In sostanza sono quei soggetti ai quali è



infliggendo sanzioni parzialmente differenziate (squalifica e ammenda, nel primo caso; inibizione, squalifica e ammenda, nel secondo; in entrambi le ipotesi anche combinate tra loro)<sup>133</sup>.

La norma *de qua*, inoltre, introduce una serie di responsabilità oggettive per le società calcistiche. Per quanto rileva ai fini dell'indagine – ovvero per la potenziale connessione con il fattore religioso – va citata, ad esempio, quella per “l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritti, simboli, emblemi o simili recanti espressioni di discriminazione” così come per “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressioni di discriminazione”. Le stesse, sono punite con l'ammenda nonché, in caso di fatti particolarmente gravi e rilevanti, congiuntamente o disgiuntamente con la perdita della gara e talune delle sanzioni previste al successivo art. 18<sup>134</sup> (art. 11, comma terzo, primo paragrafo)<sup>135</sup>.

---

riconducibile, direttamente o indirettamente il controllo delle società stesse.

<sup>133</sup> Codice di giustizia sportiva FIGC, art. 11, comma secondo “Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché con l'ammenda da € 10.000 ad € 20.000 per il settore professionistico.

I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 1 *bis*, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l'inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da € 15.000 ad € 30.000”.

<sup>134</sup> Il richiamo è all'art. 18 “Sanzioni a carico della società”, comma primo, lett. d), f), g), i) ed m) ovvero risp. obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni; penalizzazione di uno o più punti in classifica, con l'avvertenza che la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

<sup>135</sup> Il secondo paragrafo dell'art. 11, comma terzo, detta a completamento le misure sanzionatorie in caso di recidiva. Le società sono altresì responsabili per le dichiarazioni e i comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci ed in concorso con questi (art. 11, comma quarto).

L'articolo si conclude con la previsione dell'obbligo per le società di avvertire, prima dell'inizio della gara il pubblico delle sanzioni previste per la società stessa in caso di comportamenti discriminatori tenuti dai propri sostenitori (art. 11, comma quarto). L'inottemperanza è punita, ai sensi del richiamo al già evocato art. 18, con la pena dell'ammenda (comma primo, lett. b).



Le società rispondono altresì per condotte simili a quelle testé esaminate anche qualora non siano dirette alla discriminazione. Ci si riferisce alle fattispecie di cui al successivo art. 12, comma terzo, ovvero alle ipotesi di introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di disegni, scritti, simboli, emblemi o simili che rechino “espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza”, oltre che di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. Analogamente le stesse società sono responsabili per cori, grida, ed ogni altra manifestazione qualora abbiano le caratteristiche di cui sopra<sup>136</sup>.

Qui, a differenza che per le fattispecie contemplate al precedente art. 11, comma terzo, la responsabilità della società per le condotte di cui all’art. 12, comma terzo, può essere esclusa o attenuata, nel verificarsi delle circostanze previste dal successivo art. 13<sup>137</sup>. Ciò sembra rappresentare nel contempo il chiaro segno di una responsabilità oggettiva attenuata e della maggiore ritenuta gravità da parte del legislatore sportivo dei medesimi comportamenti se di contenuto discriminatorio. Rimane poi aperta la questione di determinare in concreto la riconducibilità di un determinato fatto all’una o all’altra previsione posto che, ad esempio, un disegno può essere nel contempo oltraggioso e discriminatorio, dovendosi nel caso valutare in concreto quale elemento sia da considerarsi prevalente<sup>138</sup>. *Nulla quaestio* poi che il contenuto offensivo di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere possa essere pure di tipo religioso, complicando ancor più la difficoltà di riconduzione all’una o all’altra statuizione. Rimane il fatto che sembra fondato ritenere che eventuali scritte o espressioni di

---

<sup>136</sup> Codice di giustizia sportiva FIGC, art. 12 “Prevenzione di fatti violenti”, comma terzo.

Si segnala che, nella versione previgente del codice, l’offesa, la denigrazione o l’insulto anche per motivi di origine territoriale, ricadevano tra i comportamenti discriminatori. Si trattava tuttavia di una ipotesi non strettamente rientrante tra quelle contemplate a livello FIFA che la FIGC aveva, comunque, inteso inserire vista la ricorrenza con cui si verificava. La fattispecie è ora inserita proprio all’art. 12, comma terzo, con un regime sanzionatorio più lieve.

<sup>137</sup> Cfr. codice di giustizia sportiva FIGC, art. 13 “Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori” ai sensi del quale la ricorrenza di almeno tre circostanze ivi descritte (es. uso di modelli organizzativi idonei a prevedere dette condotte, non vi sia stata omessa previsione o vigilanza, la dissociazione espressa da altri sostenitori, etc.) esclude la responsabilità della società e, comunque, la sussistenza di alcune di queste la attenua, per i fatti di cui all’art. 12.

<sup>138</sup> Implicitamente dà atto della difficoltà di tracciare una netta distinzione lo stesso legislatore sportivo che nell’art. 13, elencando le circostanze che possono limitare o escludere la responsabilità della società, alle lettere b) e c) parla rispettivamente di “fatti violenti o discriminatori” e di “manifestazioni di violenza o di discriminazione”.



contenuto blasfemo o vilipendioso nei confronti di una religione potrebbero senz'altro ricadere nell'alveo dell'art. 12 qualora non sia connotata altresì da profili discriminatori e quindi ascrivibile alla previsione di cui al precedente art. 11.

Una specificità dell'ordinamento calcistico italiano è rappresentata anche dall'introduzione della punibilità delle espressioni blasfeme assunta dal Consiglio federale della FIGC il 9 febbraio 2010<sup>139</sup> – sulla scorta della posizione assunta dal presidente del CONI Gianni Petrucci<sup>140</sup> – nei confronti di una pratica definita come inaccettabile. La Federazione italiana ha deciso in prima battuta di introdurre la misura *sub specie* "decisioni ufficiali della FIGC", quindi con una modifica, sia pure mediata, delle *Laws of the Game*, da applicarsi "anche attraverso l'utilizzo della prova tv prevista per la Serie A e B"<sup>141</sup>.

Di lì a poco, il Presidente federale Abete, con un provvedimento pubblicato con il comunicato ufficiale 92/A del 19 febbraio 2010<sup>142</sup>, non si limita ad integrare o modificare le decisioni della FIGC poste a margine delle regole di gioco IFAB bensì introduce alcune integrazioni o modifiche all'ordinamento federale volte a punire l'utilizzo del linguaggio blasfemo, unitamente a quello offensivo, ingiurioso e minaccioso o *tout court* considerato. La prima – più generica – concerne l'art. 66 delle norme organizzative interne FIGC ovvero le "persone ammesse nel recinto di giuoco"<sup>143</sup>. La seconda di cui all'art. 19 del codice di giustizia sportiva, invece, si limita a punire esclusivamente l'uso di espressioni blasfeme, mediante l'introduzione del comma terzo *bis* in cui sono dettagliate le sanzioni da infliggere. Si tratta della squalifica minima di una giornata per i calciatori e i tecnici e dell'inibizione per gli altri soggetti di cui al sopra nominato art. 66 delle norme organizzative interne. Da evidenziare che le

---

<sup>139</sup> Il testo può leggersi su [www.figc.it](http://www.figc.it), *sub* comunicati stampa 2010, comunicato del Consiglio federale.

<sup>140</sup> Ne dà atto lo stesso Consiglio federale FIGC in [www.figc.it/it/204/23466/2010/02/News.shtml](http://www.figc.it/it/204/23466/2010/02/News.shtml).

<sup>141</sup> Per un primo commento vedi A. GIANFREDA, *Religious Offences in Italy. Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport*, in *Ecclesiastical Law Journal*, 2011, 2, pp. 182-197.

<sup>142</sup> [www.figc.it](http://www.figc.it), comunicati ufficiali, stagione 2009/2010. Dette modifiche e integrazioni sono in vigore dal 26 febbraio 2010.

<sup>143</sup> Si aggiunge un quinto paragrafo ai sensi del quale "Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti".



medesime si applicano non solo se la fattispecie prevista si verifica durante la gara bensì anche in occasione di questa<sup>144</sup>.

Le modifiche, come è ovvio, concernono pure il sistema dei mezzi di prova di cui all'art. 35 dello stesso codice<sup>145</sup>. Qui l'uso di espressione blasfema è assimilata – sotto questo profilo – ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva. Al di fuori della contestazione diretta dell'arbitro – ovvero nell'ipotesi in cui questo o i suoi collaboratori non si siano accorti subitaneamente dell'accaduto – è prevista, in termini assai ravvicinati, la successiva contestazione da parte del procuratore generale al giudice sportivo<sup>146</sup>. In tale ipotesi la società e/o il tesserato possono richiedere l'esame di filmati di comprovata provenienza<sup>147</sup>. Facoltà riconosciuta in capo ai medesimi soggetti, anche in ipotesi di sanzione diretta dell'arbitro<sup>148</sup>.

Seguono le modifiche alle decisioni ufficiali della FIGC annesse alle *Laws of the Game*, in particolare alle regole 5 "L'arbitro", 6 "Gli assistenti

---

<sup>144</sup> Art. 19, comma terzo *bis* – "In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione".

<sup>145</sup> I testi degli artt. 19 e 35 così modificati nel 2010, risultano invariati sul punto nella versione del codice di giustizia sportiva FIGC del 2014, attualmente vigente.

<sup>146</sup> Art. 35, comma 1.3., primo cpv. "Per le gare della Lega nazionale professionisti, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara».

Ai sensi del successivo comma 1.4., le disposizioni in oggetto si applicano anche alle gare della Lega pro della Lega nazionale dilettanti e del settore per l'attività giovanile e scolastica.

<sup>147</sup> Art. 35, comma 1.3., secondo cpv., "Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e/o il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione e/o della richiesta».

<sup>148</sup> Art. 35, comma 1.3., terzo cpv., "Con le stesse modalità e termini la società e/o il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema, sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati».



degli arbitri” e 12 “Falli e scorrettezze”, quest’ultima particolarmente importante perché impone l’espulsione del calciatore titolare, di riserva o sostituito<sup>149</sup>.

La novella, come è ovvio valida solo in ambito italiano, – giudicata negativamente dalla stessa FifPro, la già menzionata organizzazione internazionale che rappresenta i calciatori professionisti<sup>150</sup> – è stata significativamente utilizzata, anche limitandosi a prendere in considerazione esclusivamente la Serie A e il solo primo grado di giudizio<sup>151</sup>, nonostante la stampa calcistica ravvisi un’applicazione a fasi alterne della previsione, soprattutto quanto alla stessa preliminare rilevazione della espressione blasfema<sup>152</sup>.

Se nella maggioranza dei casi censiti il soggetto cui è imputabile l’espressione blasfema è un calciatore<sup>153</sup>, non assenti risultano le fattispecie in cui il soggetto attivo è un allenatore<sup>154</sup>. Parallelamente non sono ignote ipotesi nelle quali il soggetto viene punito per un’espressione proferita al di fuori del campo di gioco – quindi *ex art. 19, comma terzo bis*, del codice della giustizia sportiva FIGC in occasione della gara – ad esempio, quando questi si trovi negli spogliatoi<sup>155</sup> così come assoluzioni per impossibilità –

---

<sup>149</sup> Per ulteriori precisazioni vedi la circolare n. 3 della stagione 2009/2010, predisposta dal Settore tecnico arbitrale, per gli adempimenti tecnici di competenza disponibile all’indirizzo [www.aia-figc.it/download/Comunicati/2009-10\\_Circolare\\_3\\_AIA.pdf](http://www.aia-figc.it/download/Comunicati/2009-10_Circolare_3_AIA.pdf).

<sup>150</sup> Giudizio dapprima categorico ([www.fifpro.org/en/news/italian-swearing-measure-is-violation-of-a-basic-right](http://www.fifpro.org/en/news/italian-swearing-measure-is-violation-of-a-basic-right), del 23 marzo 2010), poi più sfumato ([www.fifpro.org/en/news/fif-pro-does-not-advocate-cursing-nor-blasphemy](http://www.fifpro.org/en/news/fif-pro-does-not-advocate-cursing-nor-blasphemy), del giorno dopo).

<sup>151</sup> In tutti i casi che seguono il giudice sportivo è sempre Gianpaolo Tosel. In ordine cronologico vedi le decisioni: 1) n. 77/2010, di cui al comunicato ufficiale della Lega nazionale professionisti Serie A, 2 marzo 2010, n. 216; 2) n. 84/2011 (c.u., 7 marzo 2011, n. 148); 3) n. 26/2011 (c.u. 17 ottobre 2011, n. 64); 4) n. 110/2012 (c.u. 12 aprile 2012, n. 209), 5) n. 26/2013 (c.u. 28 ottobre 2013, n. 66); 6) n. 47/2014 (c.u. 7 gennaio 2014, n. 100) e 7) n. 51/2014 (20 gennaio 2014, n. 109). Si precisa che tutti i comunicati ufficiali menzionati sono reperibili all’indirizzo [www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca](http://www.legaseriea.it/it/lega-calcio/bacheca), utilizzando l’apposita maschera di ricerca.

<sup>152</sup> Ne dà atto l’articolo a firma I. Marco, pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, nell’edizione 14 aprile 2012 (on line su [//archivistorico.gazzetta.it/2012/aprile/14/Bestemmia\\_stop\\_bufera\\_per\\_Pellissier\\_ga\\_10\\_120414008.shtml](http://archivistorico.gazzetta.it/2012/aprile/14/Bestemmia_stop_bufera_per_Pellissier_ga_10_120414008.shtml)).

<sup>153</sup> Cfr. le decisioni nn. 77/2010 (Lanzafame, Parma); 26/2011 (Kaladze, Genoa); e 26/2013 (Siligardi, Livorno).

<sup>154</sup> vedi le decisioni nn. 77/2010, 84/2011 e 51/2014 di squalifica per una giornata di gara rispettivamente nei confronti degli allenatori Di Carlo (Chievo Verona), Mazzari (Napoli, cui è aggiunta una ammenda di 5.000 euro) e Bellardini (Bologna).

<sup>155</sup> Così decisione n. 110/2012 (Pellissier, giocatore del Chievo Verona), espressione rilevata negli spogliatoi da un collaboratore della Procura federale.



sia pure con il ricorso alla prova tv – di determinare in modo inequivocabile la sussistenza dell'infrazione<sup>156</sup>.

A completamento della tutela approntata dalla normativa sportiva FIGC si ribadisce che si potrà essere soggetti alle previsioni o avvalersi degli strumenti predisposti nell'ordinamento giuridico nazionale. Incidentalmente si ricorda che in Italia la punibilità di fattispecie discriminatorie è stata introdotta dall'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>157</sup>. In virtù della riformulazione prodotta dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205, "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa") – la disposizione *de qua* punisce chi incita a commettere o commette atti di discriminazione (art. 3, comma primo, lett. a), violenza o atti di provocazione alla violenza (art. 3, comma primo, lett. b) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Norma che, al successivo capoverso, vieta nel contempo con la stessa motivazione ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo "avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza" e sanziona, in vario modo, chi promuove, dirige, partecipa o presta assistenza a tali organismi<sup>158</sup>.

Viceversa dal punto di vista degli strumenti di protezione, i calciatori, ad esempio, potranno giovare delle statuizioni del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"<sup>159</sup>,

---

<sup>156</sup> Cfr. le decisioni nn. 77/2010 (Marcolini, Chievo Verona); 47/2014 (Di Natale, Udinese), giocatori in entrambi i casi denunciati via fax dal procuratore generale.

<sup>157</sup> Le cui statuizioni – ancor prima delle modifiche introdotte dalla riforma del 1993 – si intendono ascritte, in virtù dell'art. 2, comma quinto, della legge 8 marzo 1989, n. 101 di approvazione dell'intesa siglata due anni prima tra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità ebraiche italiane ai sensi dell'art. 8 Cost., anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.

<sup>158</sup> Si ricorda che il successivo art. 3, comma primo, d.l. n. 122/1993, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 205 dello stesso anno, configura una circostanza aggravante – aumento della pena fino alla metà – "per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità».

Più in generale sulla inseparabilità del binomio razza-religione vedi **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Discriminazione razziale e discriminazione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000/1, pp. 269-279.

<sup>159</sup> Decreto legislativo emanato ai sensi della delega di cui all'art. 47, comma primo, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40.



soprattutto dell'azione civile contro la discriminazione di cui all'art. 44<sup>160</sup>. Questa contemplata la possibilità per il cittadino extracomunitario di richiedere una condanna civile per il risarcimento dei danni anche morali, contro qualsiasi atto o comportamento discriminatorio<sup>161</sup> tenuto da privati – quindi anche dalle società calcistiche – o dalla pubblica amministrazione anche per motivi di religione. L'azione è espressamente proponibile anche in costanza di atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia<sup>162</sup>.

Più di recente i successivi decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" e n. 216 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro"<sup>163</sup>, hanno esteso parzialmente<sup>164</sup> le forme di tutela giurisdizionale previste dall'art. 44 d.lgs. n. 286/1998<sup>165</sup>, avverso gli atti ed i comportamenti discriminatori contemplati dagli stessi decreti, che siano determinati da motivazioni razziali o di appartenenza etnica (art. 2 d.lgs. n. 215/2003) o a causa della religione o delle convinzioni personali (art. 2 d.lgs. n. 216/2003).

---

<sup>160</sup> Azione civile già tratteggiata dall'art. 42 della predetta legge n. 40 del 1998.

<sup>161</sup> Identificati dal precedente art. 43, comma primo, ai sensi del quale "costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica".

<sup>162</sup> Così l'art. 43, comma terzo.

<sup>163</sup> La menzione di queste due direttive consente un cenno al sistema di tutela contro la discriminazione previsto in ambito comunitario. In effetti le stesse sono state prese ai sensi dell'art. 13 del previgente TCE, così come introdotto dal trattato di Amsterdam del 1997. Si tratta di una previsione mantenuta – sia pure con alcune modifiche dal trattato di Lisbona, attualmente in vigore, che la colloca all'art. 19 TFUE. Sul punto vedi *amplius* M.C. IVALDI, *Il fattore religioso nel diritto dell'Unione europea tra riconoscimento giurisprudenziale e codificazione normativa*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, rispettivamente pp. 37 e 159.

<sup>164</sup> Cfr. art. 4, comma primo, d.lgs. n. 215/2003 e art. 4, comma secondo, d.lgs. n. 216/2003.

<sup>165</sup> Le previsioni di cui al menzionato testo unico sull'immigrazione sono tuttora vigenti sia pure con alcune modifiche concernenti l'aspetto procedurale, nel senso della semplificazione del medesimo *ex* art. 28 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.



## 6 – Conclusioni interlocutorie. La regola 4 delle *Laws of the Game* tra divieto di propaganda e permesso di indosso di copricapi religiosi

Dopo aver rilevato la presenza generale del divieto di discriminazione religiosa, contemplato in tutti i livelli analizzati (FIFA, UEFA e FIGC), cui talvolta si accompagna il divieto esplicito di propaganda anche religiosa<sup>166</sup>, accennato nel contempo alla neutralità degli ordinamenti calcistici, sia pure esplicitata compiutamente solo in ambito UEFA<sup>167</sup>, non rimane che valutare il tutto alla luce del disposto della regola 4 delle *Laws of the Game*, concernente l'equipaggiamento dei calciatori.

Si è già precisato che l'emanazione delle regole del gioco<sup>168</sup> rientrano nella competenza dell'*International Football Association Board*, organismo terzo rispetto alla FIFA, del quale quest'ultima però è membro, con quattro voti a disposizione su otto<sup>169</sup>.

La regola 4 è piuttosto semplice e si apre con una previsione in materia di sicurezza prescrivendo, in via generale che i calciatori non debbano indossare qualunque cosa che sia pericolosa per loro stessi o per gli altri, incluso ogni tipo di gioiello. Di conseguenza i giocatori non potranno portare, come è ovvio, anche monili di significato religioso quali croci, stelle di David, etc.

Segue l'individuazione di cosa debba intendersi per equipaggiamento di base (maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e scarpe), specificandone i requisiti pure quanto ai colori. La regola si conclude con un paragrafo dedicato alle infrazioni e sanzioni e uno alla ripresa del gioco. Ad essa seguono le decisioni IFAB sul punto, modificate nel corso degli anni.

Il primo riferimento al divieto di propaganda anche religiosa si trova appunto qui, nella decisione IFAB n. 1 relative alla regola 4, dell'edizione 2007/2008<sup>170</sup>. In concreto, per quanto attiene il profilo di rilevanza per l'indagine *de qua*, si stabilisce che l'equipaggiamento di base

---

<sup>166</sup> Cfr. *supra* par. 4 e 5 rispettivamente per la UEFA e la FIGC nonché par. 3 per la FIFA, dove si ricorda, viceversa, non è rinvenibile un divieto esplicito in tal senso.

<sup>167</sup> Neutralità come condivisa in primo luogo con il CIO (*supra* par. 2) e con la stessa IFAB (*supra* par. 4).

<sup>168</sup> Le "Laws of the Game" 2014/2015 possono leggersi all'indirizzo [www.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/technicalsupport/refereeing/laws-of-the-game](http://www.fifa.com/aboutfifa/footballdevelopment/technicalsupport/refereeing/laws-of-the-game). Anche in questo caso fa fede il testo in inglese. Per l'evoluzione storica delle regole di gioco dal 1886 al 2006 di rinvia a [www.fifa.com/classicfootball/history/the-laws/from-1863-to-present.html](http://www.fifa.com/classicfootball/history/the-laws/from-1863-to-present.html).

<sup>169</sup> *Amplius supra*, par. 4.

<sup>170</sup> In [www.fifa.com/mm/document/affederation/federation/laws\\_of\\_the\\_game\\_0708\\_10565.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/federation/laws_of_the_game_0708_10565.pdf).



obbligatorio non debba contenere alcuna espressione politica, religiosa o personale, sotto pena di sanzione in caso di presenza di scritte o *slogans*, per la squadra di appartenenza. Quanto al sottomaglia si pone a carico dei giocatori il divieto di esibire indumenti che contengano *slogans* – non meglio precisati – o pubblicità, comminando una sanzione, questa volta al calciatore, al verificarsi della violazione<sup>171</sup>.

La predetta decisione risulta modificata nelle *Laws of the Game* 2014/2015, in senso più dettagliato. Per ciò che concerne l'equipaggiamento obbligatorio di base si vietano non solo le scritte ma anche gli *slogans* o le immagini religiose<sup>172</sup>.

Quanto alla biancheria sotto divisa, rispetto alla versione del 2007/2008 rimane il divieto di pubblicità ma agli *slogans* si associano le scritte e le immagini, precisando che possono essere pure di natura politica, religiosa o personale<sup>173</sup>.

È evidente la risposta dell'IFAB al verificarsi reiterato di episodi in cui calciatori approfittavano del palcoscenico calcistico per trasmettere messaggi soprattutto religiosi, sollevando o togliendo la maglietta di gara.

---

<sup>171</sup> *Decision 1, Laws of the Game 2007/2008*, "Players must not reveal undershirts that contain slogans or advertising. The basic compulsory equipment must not contain any political, religious or personal statements.

A player removing his jersey to reveal slogans or advertising will be sanctioned by the competition organiser. The team of a player whose basic compulsory equipment contains political, religious or personal slogans or statements will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA ...".

<sup>172</sup> *Decision 1, Laws of the Game 2014/2015*, "Basic compulsory equipment" – "The basic compulsory equipment must not have any political, religious or personal slogans, statements or images.

The team of a player whose basic compulsory equipment has political, religious or personal slogans or, statements or images will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA".

Così deciso nel corso del 128<sup>mo</sup> *Annual General Meeting* IFAB che, come si vedrà tra poco nel testo, perverrà ad una modifica della regola 4 anche per un altro rilevante profilo.

<sup>173</sup> *Decision 1, Laws of the Game 2014/2015*, "Undergarments" – "Players must not reveal undergarments that show political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer logo.

A player/team of a player that reveals an undergarment that shows political, religious, personal slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer logo will be sanctioned by the competition organiser or by FIFA".

Per quanto riguarda il contesto italiano si ricorda che in virtù dell'art. 72 "Tenuta di gioco dei calciatori", quarto comma, delle norme organizzative interne FIGC attualmente in vigore, aggiornate con le ultime modifiche apportate con comunicato ufficiale 44/A pubblicato il 5 agosto 2014 FIGC ([www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml](http://www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml)), "non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale".



Per tutti si può ricordare il celeberrimo caso del giocatore cristiano-evangelico Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Kakà, e del suo sottomaglia con la scritta "I belong to Jesus", sfoggiato ad esempio dopo la vittoria ad Atene dell'allora suo club, il Milan, nella finale di Champions League del 23 maggio 2007, contro il Liverpool<sup>174</sup>. Nota è la sua appartenenza alla compagine degli *Atletas de Cristo*, entità senza fini di lucro evangelica – fondata in Brasile trenta anni fa (4 febbraio 1984) dai due giocatori di calcio Baltazar Maria de Moraes Junior e Joao Leite<sup>175</sup> – che si propone di diffondere il messaggio evangelico attraverso lo sport. Il suo nominativo risulta ancora tra gli affiliati nel sito italiano dedicato all'associazione<sup>176</sup>.

In ogni caso non è comunque escluso che simboli di tal genere possano essere veicolati, se presenti sul corpo dei giocatori, sotto forma di tatuaggi<sup>177</sup> oppure attraverso altre forme quali la preghiera individuale o collettiva cui si accennava parlando di competizioni FIFA<sup>178</sup>.

---

<sup>174</sup> Calciatore al quale non erano ignoti gesti di questo tipo, come nel 2002 in occasione della vittoria brasiliana della Coppa del Mondo 2002, o della *Confederations Cup* 2005.

<sup>175</sup> L'associazione ([www.atletasdecristo.org](http://www.atletasdecristo.org)) trae sostentamento dalle decime degli appartenenti che, in quanto sportivi, sono normalmente piuttosto cospicue.

<sup>176</sup> Per l'Italia vedi [www.atletidicristo.org](http://www.atletidicristo.org). Tra i membri di nazionalità italiana tra i più impegnati si può citare l'ex calciatore Nicola Legrottaglie, particolarmente attivo in campo editoriale, attraverso i suoi libri-testimonianza.

<sup>177</sup> È il caso, ad esempio, del giocatore del *Paris Saint Germain* e nazionale francese Yohan Cabaye, cattolico dichiarato, che ha tatuato sul bicipite destro *Jesus* in caratteri gotici contornato da un rosario, la cui estremità a forma di croce fuoriesce dalla manica della maglia. Per una analisi a tutto tondo del ruolo del cristianesimo nel calcio francese si rinvia al *reportage* trasmesso da *Canal+*, l'8 gennaio 2014, in prima serata (20.45). Il video integrale dal titolo "Jésus football club" è disponibile *on line* sul sito dell'emittente ([www.canalplus.fr](http://www.canalplus.fr)).

I tatuaggi permanenti, in genere, sono considerati vietati (*haram*) nell'islam in forza di un *hadith* del profeta Maometto. Per un esempio di censura nei confronti dei tatuaggi, soprattutto a sfondo religioso, va menzionata la posizione particolarmente intransigente del Comitato per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio saudita, dalla quale dipende la polizia religiosa, con il compito di sorvegliare il rispetto della *shari'a*. Nell'ottobre 2011 ampia eco ha avuto la notizia dell'arresto da parte di questa in un centro commerciale della capitale Riyad, del calciatore colombiano Juan Pablo Pino della squadra *Al Nasr*, proprio a motivo dei suoi numerosi tatuaggi uno dei quali raffigurante il volto di Gesù. In precedenza un altro calciatore – Mirel Radoi, allora della squadra *Al Hilal* – era stato censurato invece per aver baciato il proprio tatuaggio a forma di croce dopo aver segnato un goal nel 2009. Sul punto, per la stampa italiana, vedi l'articolo di A. NUCCI, *Niente tatuaggi in Arabia. Disturbano la sensibilità religiosa musulmana*, in *ItaliaOggi*, 21 ottobre 2011, n. 250, p. 15.

<sup>178</sup> *Supra* par. 3, ove si distingueva l'atteggiamento della FIFA differenziato a seconda che le espressioni di fede religiosa fossero meramente individuali – tollerate – o di



Connessa ma più problematica si dimostra la vicenda relativa ad altri simboli religiosi indossati dai fedeli. Ci si riferisce all'annosa vicenda del permesso di indossare copricapi religiosi durante i *matches*.

La fattispecie concerne, in prima battuta, l'uso del velo nelle competizioni da parte di singole giocatrici di fede musulmana o di intere squadre. Qui in gioco c'è il bilanciamento tra il diritto di libertà religiosa delle atlete, da una parte, e quello alla sicurezza ed incolumità delle stesse, dall'altra. Questo per tacere della circostanza che il divieto si potrebbe prestare ad essere a sua volta considerato quale atto di discriminazione religiosa, anch'esso vietato dalle norme calcistiche<sup>179</sup>. A prescindere dalla prospettiva, accolta rimaneva l'esclusione dalla pratica calcistica proprio di una delle componenti – quella femminile – che maggiormente si intendeva includere attraverso lo sport.

Così, nel corso dello *Special Meeting* di Zurigo del 5 luglio 2012, l'IFAB dà speciale mandato all'*Annual Business Meeting* di valutare la problematica. Ne dà atto la circolare FIFA 3 agosto 2012, n. 1315<sup>180</sup>, che parla di autorizzazione temporanea in via sperimentale, su base non obbligatoria<sup>181</sup>, precisando l'inesistenza di una letteratura medica che riporti lesioni come risultato dell'uso di copricapi.

L'*Annual Business Meeting* del successivo 2 ottobre conferma la misura, sotto forma di direttiva, dettagliandone maggiormente il contenuto per il tenore del quale occorre – anche in questo caso – riferirsi alla successiva circolare FIFA 25 ottobre 2012, n. 1322<sup>182</sup>.

---

gruppo di fatto censurate o meno a seconda del culto, di volta in volta, in causa.

<sup>179</sup> In effetti così è stato da molti interpretato il divieto di scendere in campo opposto dall'arbitro alla squadra femminile iraniana velata nel *match* di qualificazione alle Olimpiadi di Londra, contro la Giordania, svoltosi il 3 giugno 2011, poi vinto da questa a tavolino, in forza del divieto risalente al 2007. La questione, infatti, era stata discussa nel corso del 121<sup>mo</sup> *Annual General Meeting* IFAB del 3 marzo di quell'anno, in relazione alla vicenda che aveva coinvolto una ragazzina canadese di 12 anni – Asmahan Mansour – alla quale era stato proibito di scendere in campo velata. Ne dà notizia l'*Activity Report* FIFA 2007, p. 41 ([www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/53/04/22/ar07\\_e.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/53/04/22/ar07_e.pdf)), dove laconicamente è riportato che «the question of whether players are permitted to wear a hijab is already covered by Law 4, "The Players' Equipment"».

<sup>180</sup> In [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/67/59/87/circularno.1315-furtheramendmentstothelawsofthegame-2012\\_2013.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/67/59/87/circularno.1315-furtheramendmentstothelawsofthegame-2012_2013.pdf). Documento accessibile anche all'indirizzo [www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/circulars.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/circulars.html), dove sono visionabili tutte le circolari disponibili.

<sup>181</sup> FIFA circolare n. 1315/2012 cit., p. 6.

<sup>182</sup> [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/79/86/87/circularno.1322-ifab-annualbusinessmeeting2october2012-decisionsanddirectives.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/79/86/87/circularno.1322-ifab-annualbusinessmeeting2october2012-decisionsanddirectives.pdf).



Ai sensi di questa, il copricapo dovrà essere dello stesso colore della maglia di gara ma non attaccata ad essa, non mettere in pericolo chi lo indossa o altri<sup>183</sup> e, soprattutto, essere indossato solo da atleti di sesso femminile. Segue l'indicazione di due esempi presentati sia alla FIFA sia all'IFAB considerati conformi ai criteri prescritti<sup>184</sup>.

Il quadro è reso ancor più complesso dalle questioni che emergono successivamente nel calcio di oltreoceano, questa volta in relazione agli uomini e ad una diversa appartenenza religiosa. All'origine vi è il divieto opposto dalla *Fédération de soccer du Québec*<sup>185</sup> di indossare copricapi sihk. La vicenda che riceve ampia eco anche nella stampa internazionale<sup>186</sup>, provoca l'intervento della *Canadian Soccer Association*<sup>187</sup> che sospende la associata Federazione quebecchese, richiedendo chiarimenti sul punto alla FIFA. Questa risponde in data 13 giugno 2013 comunicando che l'IFAB, al quale era stato posto il quesito, consente l'estensione della sperimentazione provvisoria già decisa per il velo, per permettere ai calciatori canadesi di giocare con il capo coperto, qualora sia prescritto da regole religiose, secondo i criteri già esposti per le donne<sup>188</sup>.

Alla fine del periodo di prova, il 1° marzo 2014, nel corso dell'*Annual General Meeting*<sup>189</sup>, l'IFAB approva la misura in via definitiva<sup>190</sup>. Le modifiche sul punto non vengono apportate direttamente alla regola 4 bensì alla voce *Interpretation of the Laws of the Game and*

---

<sup>183</sup> Si esclude, ad esempio che possa essere dotata di meccanismi di chiusura intorno al collo.

<sup>184</sup> FIFA circolare n. 1322/2012 cit., p. 2, che menziona i siti [www.capsters.com](http://www.capsters.com) e [resporton.com](http://resporton.com) ai quali fare riferimento per degli esempi di copricapo conformi alle prescrizioni.

<sup>185</sup> [www.federation-soccer.qc.ca](http://www.federation-soccer.qc.ca).

<sup>186</sup> Per tutti vedi [www.bbc.com/news/world-us-canada-22771425](http://www.bbc.com/news/world-us-canada-22771425).

<sup>187</sup> [www.canadasoccer.com](http://www.canadasoccer.com).

<sup>188</sup> La notizia ufficiale si può leggere tra le IFAB news in [www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifabnews/news=2109325/index.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifabnews/news=2109325/index.html).

<sup>189</sup> Cfr. "IFAB vote on key changes to the Players' Equipement", in [www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifabnews/news=2109325/index.html](http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/ifabnews/news=2109325/index.html).

<sup>190</sup> La misura è dettagliata nella circolare FIFA n. 1419 del maggio 2004 (disponibile all'indirizzo [www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/33/57/82/circularno.1419-amendments-tothelawsofthegame-20142015\\_neutral.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/33/57/82/circularno.1419-amendments-tothelawsofthegame-20142015_neutral.pdf)).

È una modifica che – unitamente a quella accennata in apertura del paragrafo, concernente i sottomaglia – entra in vigore il 1° giugno 2014.



*Guidelines for Referees*<sup>191</sup>, senza distinguere tra giocatori di sesso maschile o femminile<sup>192</sup>.

Singolare è la circostanza che nell'ambito dello stesso contesto – ovvero l'*Annual General Meeting* IFAB 2014 – si sia da una parte vietato il sottomaglia con *slogans* religiosi, in ottemperanza ad un più generale divieto di propaganda, e contemporaneamente si sia consentito agli atleti di indossare indumenti di indubbio connotato culturale che come tali possono viceversa veicolare proprio un messaggio di tipo religioso vietato se posto nel sottomaglia. Sembra quindi, in un certo senso, di trovarsi di fronte a due prescrizioni in una certa misura configgenti tra loro e sicuramente in contrasto con talune legislazioni nazionali particolarmente severe in punto di laicità, come è quella francese<sup>193</sup>. Ordinamento nel quale si registra inoltre la proposta di legge

“visant à interdire l’emploi, le port ou la présentation d’objets du culte, ou ayant un caractère ostentatoire, ainsi que toute manifestation de prosélytisme religieux lors de manifestations sportives”,

presentata già prima che l'autorizzazione IFAB diventasse definitiva<sup>194</sup> – che condiziona la posizione della stessa *Fédération française de football*, la quale ha già manifestato la sua contrarietà<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> Cfr. *Laws of the Game* 2014/2015, p. 61. *Laws of the Game* la cui osservanza – si ricorda – è obbligatoria a qualsiasi livello di competizioni calcistiche.

<sup>192</sup> “Where head covers are worn, they must: be black or of the same main colour as the jersey (provided that the players of the same team wear the same colour); be in keeping with the professional appearance of the player’s equipment; not be attached to the jersey; not pose any danger to the player wearing it or any other player (e.g. opening/closing mechanism around neck); not have any part(s) extending out from the surface (protruding elements)». *Ivi* p. 69.

<sup>193</sup> In tema di divieto di porto di simboli religiosi vedi le leggi 15 marzo 2004, n. 2004-228 “encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics” e 11 ottobre 2010, n. 2010-1192 “interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public”, entrambe visionabili sul portale [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>194</sup> Assemblea nazionale, XIV legislatura, proposta di legge, n. 155, presentata il 12 settembre 2012 ([www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion0155.pdf](http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/propositions/pion0155.pdf)), rinviata alla *Commission des affaires culturelles et de l’éducation*. Quanto al Senato vedi la questione orale n. 740/2014 nella quale si chiede al Ministro dello sport di precisare la posizione del Governo francese nei confronti della decisione IFAB posto che la medesima “est en contradiction flagrante avec le principe de neutralité du sport inscrit dans la charte olympique et dans le règlement des grandes fédérations internationales qui s’oppose au port d’insignes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse” nonché le misure che intende prendere “pour assurer le respect de la neutralité du sport sur les terrains de



Nondimeno si tratta di prescrizioni molto recenti di cui sarà opportuno monitorare gli eventuali problemi applicativi, così come le questioni emergenti concernenti altri protagonisti del calcio, come gli arbitri e i guardalinee<sup>196</sup>.

Nel contempo sarà appropriato approfondire le piste di ricerca delineate, analizzando ad esempio più compiutamente la giurisprudenza sportiva connessa al fattore religioso, soprattutto quella UEFA, cui si è riservato un mero cenno<sup>197</sup> o quella concernente il divieto di blasfemia e la sua punizione, introdotto in Italia dalla FIGC<sup>198</sup>, tra punizione del malcostume e tutela della sensibilità religiosa<sup>199</sup>.

### Discrimination and religious propaganda in football law

**Abstract:** After a brief review over sport legal system, the paper deals with the relationship between religion and sport, in a juridical perspective. First in general and then with regards of football at international, supranational and national

---

football en France" ([www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ14030740S.html](http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ14030740S.html)).

<sup>195</sup> Vedi ad esempio il processo verbale 5 marzo 2015 del Comitato esecutivo della Federazione francese ove – a quattro giorni dall’approvazione definitiva da parte dell’IFAB – si precisa che “la Fédération française de football rappelle son souci de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent dans [le] pays et qui figurent dans ses statuts ([www.fff.fr/common/bib\\_res/ressources/430000/4000/140415105718\\_pv\\_comex\\_5\\_mars\\_2014.pdf](http://www.fff.fr/common/bib_res/ressources/430000/4000/140415105718_pv_comex_5_mars_2014.pdf)).

<sup>196</sup> Per il contesto nazionale si veda il caso della giovane Chahida Sekkafi – figlia di genitori marocchini ma di nazionalità italiana – autorizzata dall’Associazione italiana arbitri ad entrare in campo come ufficiale di gara nel campionato giovanile con il velo. La prima partita, giocata il 16 febbraio 2014, ha ricevuto ampia eco. L’elenco delle gare per le quali la Sekkafi è stata da allora designata è disponibile su [www.arbitri.com/arbitro/sezione-di-cremona/sekkafi-chahida/20#.VE0sM2d5O-I](http://www.arbitri.com/arbitro/sezione-di-cremona/sekkafi-chahida/20#.VE0sM2d5O-I).

<sup>197</sup> *Supra* par. 4.

<sup>198</sup> *Supra* par. 5.

<sup>199</sup> In tema di offesa alla sensibilità religiosa dei credenti a titolo meramente esemplificativo vedi nel 2012 la mancata messa in onda della pubblicità, di un *bookmaker* irlandese (Paddy Power) di uno spot, destinato al mercato italiano delle scommesse calcistiche, avente come protagonista Cristo, rifiutato dalla maggioranza dei network televisivi (notizia e video disponibile su [//tv.liberoquotidiano.it/video/1553063/-Spot-blasfemo---La.html](http://tv.liberoquotidiano.it/video/1553063/-Spot-blasfemo---La.html)) nonché, da ultimo, la stessa pubblicità Rai dei mondiali Brasile 2014, che vedeva la statua di Cristo del Corcovado indossare la maglia della nazionale italiana, ritirata su richiesta della Conferenza episcopale brasiliana, con domanda di risarcimento dei danni (notizia, tra gli altri, su [www.adnkronos.com](http://www.adnkronos.com), cronaca 8 giugno 2014)



level (FIFA; UEFA and FIGC), focusing on the ban of religious discrimination and the most recently interdiction of religious propaganda.

Before concluding with some regards on the almost changed rules 4 of the “Laws of the Game” – that concurrently on the one hand allows head covers (hijab and turban) and on the other prohibits to reveal undergarments that show also religious slogans, statements or images, or advertising other than the manufacturer logo – the essay focuses on the peculiarity FIGC prescription to punish the use of blasphemy since 2010.

**Keywords:** sport and religion, religious propaganda in football, religious head covers, blasphemy in football.